Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

DIP – Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Genertel Auto - ed. 01/2026

Genertel S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00012, Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i rischi di Responsabilità Civile e i rischi accessori che derivano dalla circolazione del veicolo assicurato (Autovetture e Taxi).

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✔ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla **circolazione del *Veicolo*** descritto in *Polizza* quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. *Massimali* minimi per legge sono 6.450.000 euro nel caso di danni alle persone; 1.300.000 euro nel caso di danni alle cose. Il *Contraente* può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un *Premio* più alto.
- ✔ La garanzia opera **chiunque sia il conducente** al momento del *Sinistro*. Il *Contraente* può personalizzare il Tipo di guida a scelta tra:
  - esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
  - inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
  - non solo esperti.
- ✔ Il contratto opera anche per l'**esercitazione alla guida**.
- ✔ È compresa nell'oggetto di assicurazione la garanzia per:
  - i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
  - i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente per i danni causati involontariamente a terzi che derivano:
- dal gancio di traino del veicolo assicurato;
- da un passeggero del *Veicolo* (cd. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

Con pagamento di un *Premio* aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie accessorie:
- Bonus Protetto;
- RC in Mobilità;
- Furto e Incendio;
- Minikasko o Kasko;
- Tutela danni da veicoli non assicurati;
- Collisione animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Atti vandalici;
- Cristalli;
- Assistenza Legale;
- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Assistenza Telematica con Scatola Nera;
- Assistenza Stradale Auto Elettriche;
- Assistenza in Mobilità;
- Infortuni del Conducente;
- Diaria per infortunio del conducente;
- Infortuni in Mobilità;
- Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti;
- 4 zampe a bordo.

La concessione delle garanzie opzionali è sempre soggetta alla discrezione di *Genertel*.

Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✘ L'assicurazione non opera quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
- ✘ L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*.
  In questi casi, *Genertel* può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
- ✘ Il conducente del *Veicolo* responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
- ✘ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
  1. il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
  2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione non opera per i sinistri:
- ! che avvengono con il conducente privo della patente di guida;
- ! che avvengono quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- ! che avvengono quando il *Veicolo* non è in regola da più di due mesi con la revisione;
- ! subiti dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità;
- ! che avvengono in *Aree aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra riportati *Genertel* può esercitare la rivalsa **per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**.
Le garanzie sono prestate entro i ***Massimali*** e con le ***Franchigie*** indicate in *Polizza*.

Dove vale la copertura?

- ✔ L'assicurazione vale in:
  - Italia e Stati dell'Unione Europea;
  - Città del Vaticano;
  - Repubblica di San Marino;
  - Principato di Monaco;
  - Liechtenstein;
  - stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

All'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
- ✔ Per la sola garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera la copertura opera in:
  - Italia e Stati dell'Unione Europea;
  - Città del Vaticano;
  - Repubblica di San Marino;
  - Bosnia ed Erzegovina;
  - Montenegro;
  - Norvegia;
  - Regno Unito;
  - Repubblica della Macedonia del Nord;
  - Serbia;
  - Svizzera;
  - Turchia.
- ✔ Per le garanzie Collisione animali selvatici e Tutela danni da veicoli non assicurati, la copertura opera solo in Italia.
- ✔ Per la sola garanzia Assistenza in Mobilità la copertura opera in:
  - Italia;
  - Città del Vaticano;
  - Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:
- fornire a *Genertel* dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare;
- verificare i dati e le informazioni riportati in *Polizza*, inclusi *Massimali*, *Somme assicurate*, *Scoperti* e *Franchigie* e deve richiedere eventuali rettifiche entro 14 giorni dalla Decorrenza;
- comunicare a *Genertel* ogni cambiamento che comporta un *Aggravamento del rischio* assicurato;
- in caso di sinistro, (i) comunicare a *Genertel* se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio; (ii) darne comunicazione a *Genertel* entro 3 giorni da quando il sinistro si verifica o ne ha avuto conoscenza.

Ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.
Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento* o *Indennizzo* o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il *Premio* è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. I pagamenti possono essere effettuati con:
- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*, indicando nella causale del versamento:
  - cognome e nome del *Contraente*;
  - numero di targa o di preventivo.
- *Carta di pagamento*, comunicando i dati a *Genertel*;
- PayPal.

Genertel può proporre il pagamento del *Premio* imponibile annuo frazionato in rate. Se il *Contraente* sceglie di frazionare il *Premio*, è prevista una maggiorazione del *Premio* imponibile: del 3,5% in caso rate semestrali, del 4,5%. in caso di rate trimestrali. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. Il pagamento rateale può essere effettuato con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata. Il prelievo automatico delle rate successive deve essere preautorizzato al momento della stipula, e l'addebito viene effettuato il giorno della scadenza della stessa. Se l'addebito non va a buon fine e il *Contraente* non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 5 giorni dopo la scadenza di rata. Se anche questo ulteriore addebito non va a buon fine e il *Contraente* non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 13 giorni dopo la scadenza di rata. Tali tentativi di addebito si intendono preautorizzati dal *Contraente* che sceglie la modalità di pagamento rateale.
In caso di ripensamento, *Genertel* rimborsa al *Contraente* il *Premio* non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
In caso di cessazione del *Rischio*, se il *Contraente* non vuole sospendere o trasferire il contratto su un altro veicolo, *Genertel* rimborsa, per la sola R.C.A. la parte di *Premio* pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Questo rimborso è previsto anche se il *Contraente* sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del Premio è stato effettuato, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente, e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza*. *Genertel* mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporto"). Se è previsto il pagamento rateale, il *Contraente* è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il *Contraente* a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa, come previsto dal Codice Civile, e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire il contratto. Alla Scadenza annuale, se non viene pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.
Il *Contraente* ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di *Furto*, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*. È sufficiente inviare a *Genertel* i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.
Come fare la richiesta di ripensamento o risoluzione anticipata: Il *Contraente* deve inviare la richiesta tramite:
- raccomandata a Genertel S.p.A. -Via Machiavelli, 4 -34132 Trieste;
- *PEC* a genertel@pec.genertel.it;
- Area Riservata di *Genertel*.

In caso di recesso e di risoluzione del contratto, il *Contraente* si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde*) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

genertel

Settore: Autovetture e Taxi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: Genertel Auto
Data di aggiornamento: 14/01/2026
Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico +39.040.20.20.20; sito internet: www.genertel.it; indirizzo della posta elettronica: richiestainfo@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it. ed è iscritta al numero 1.00012 all'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: 483.878.612 euro, di cui risultato economico del periodo -5.593.988 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 174% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: https://www.genertel.it/chi-siamo.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il *Contraente*.

OPZIONI DELLA R.C.A. CON SCONTO DEL PREMIO

- **Dispositivo Telematico-Scatola Nera:** il *Contraente* si impegna a far installare sul *Veicolo* il Dispositivo telematico fornito da *Jeniot S.p.A.*, in comodato d'uso, che consente di usufruire dei servizi connessi e dei vantaggi dell'Assistenza Telematica con Scatola Nera.
- **Franchigia:** il *Contraente* si impegna a pagare a *Genertel* la *Franchigia* indicata in *Polizza* quando è liquidato il *Sinistro*.
- **Carrozzerie Convenzionate:** il *Contraente* si impegna a riparare i danni presso una Carrozzeria Convenzionata, se non rispettato l'impegno, è prevista la penale forfettaria per inadempimento, pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di € 500.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **Bonus protetto** per mantenere la *Classe di merito Genertel* se durante l'annualità assicurativa si verifica un solo *Sinistro*.
- **RC in Mobilità** (opera nelle aree pubbliche o equiparate) per i danni causati a terzi dal *Proprietario* o dal *Contraente* che derivano: dalla circolazione su *Mezzi di micro mobilità*; dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing; dagli spostamenti a piedi.
- **Furto e incendio** per i danni al *Veicolo* a seguito di: *Furto* anche tentato del *Veicolo* (totale o parziale); *Incendio*, anche se causato da *Atti vandalici*.
- **Minikasko** (opera nelle aree pubbliche o equiparate) per i danni al *Veicolo*, compresi gli *Accessori*, causati da collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.
- **Kasko** (opera solo nelle aree pubbliche o equiparate) per i danni al *Veicolo*, compresi gli *Accessori*, causati da: collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato; urto contro ostacoli mobili o fissi; urto di oggetti; uscita di strada o ribaltamento.
- **Tutela danni da veicoli non assicurati** per i danni al *Veicolo* causati da collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, assicura: il costo della riparazione dei danni al *Veicolo*; l'*Indennizzo* delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale *Infortunio* subito dal *Conducente*.
- **Collisione animali selvatici** (opera in Italia, su strade asfaltate e aperte al pubblico) assicura il costo della riparazione dei danni al *Veicolo* causati da urto o collisione con *Animali selvatici*.
- **Eventi atmosferici** per i danni al *Veicolo* causati da: uragani; trombe d'aria; grandine; frane; smottamenti.
- **Atti vandalici** per i danni al *Veicolo* causati da tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo, sabotaggio o altri *Atti vandalici*.
- **Cristalli** per i danni al *Veicolo* a seguito di rottura accidentale di: parabrezza; lunotto posteriore; vetri laterali; tetto panoramico; la causa accidentale deve essere diversa da un evento atmosferico o un *Atto vandalico*.
- **Assistenza Legale** fornisce all'*Assicurato*: l'assistenza stragiudiziale e giudiziale in sede civile se in caso di *Incidente* ha riportato danni; l'assistenza giudiziale se l'*Assicurato* è indagato o imputato in un procedimento penale per un *Incidente*.
- **Assistenza Stradale Estesa** eroga le seguenti prestazioni: **Soccorso stradale** a seguito di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o ritrovamento dopo *Furto*, fino a un massimo di **200 euro**; **Depannage**; ***Autovettura* in sostituzione per un massimo di 3 giorni**; **Spese d'albergo** fino a un massimo di **300 euro**;
- **Assistenza Stradale Top**: eroga le seguenti prestazioni: **Soccorso stradale** a seguito di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o ritrovamento dopo *Furto*, fino a **500 euro**; **Depannage**; ***Autovettura* in sostituzione**, per un massimo di **7 giorni consecutivi** in caso di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale, o ritrovamento dopo *Furto* e per un massimo di **30 giorni consecutivi in caso di *Furto* totale**; **Taxi** per il ritiro del *Veicolo* presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di **150 euro**; **Spese d'albergo** fino a un massimo di **300 euro**.
- **Assistenza Telematica con Scatola Nera** fornisce la prestazione "assistenza automatica in caso di incidente grave" se sul *Veicolo* è installata la *Scatola nera*.
- **Assistenza Stradale Auto Elettriche** eroga le seguenti prestazioni: **Soccorso stradale** a seguito di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o ritrovamento dopo *Furto*, fino a **500 euro**; **Depannage**; ***Autovettura* in sostituzione**, per un massimo di **7 giorni consecutivi** in caso di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale, o ritrovamento dopo *Furto* e per un massimo di **30 giorni consecutivi in caso di *Furto* totale**, oppure in alternativa **10 ore complessive di car sharing**; **Spese d'albergo** fino a un massimo di **300 euro**; **Ricarica batteria** esaurita.
- **Assistenza in Mobilità** eroga le seguenti prestazioni: **Trasporto bicicletta** a seguito di guasto o incidente; **Taxi** a seguito Trasporto *Bicicletta*, per un massimo di **30 euro**; **Consulenza Medica** a seguito di incidente che provoca *Infortunio*; **Invio di un medico o di una autoambulanza**; **Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio**; **Taxi per un familiare** per un massimo di **30 euro**; **Invio di un fisioterapista** fino ad un massimo di **6 sedute**; **Assistenza Domiciliare** (**colf, pet sitter e baby-sitter**) fino ad un massimo di **6 ore lavorative complessive** fino ad un massimo di **3 giorni continuativi**.
- **Infortuni del Conducente** per gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* a seguito di *Incidente* con colpa.
- **Diaria per infortunio del conducente** prevede una diaria giornaliera per gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* a seguito di un *Incidente* con colpa, se l'*Infortunio* comporta una delle seguenti conseguenze: ricovero ospedaliero; ingessatura; un periodo di convalescenza domiciliare.
- **Infortuni in Mobilità** (opera solo per *Infortuni* da circolazione nelle aree pubbliche o equiparate) *Indennizza* le spese di cura sostenute per gli *Infortuni* del *Proprietario* o *Contraente*, subiti a seguito di un *Incidente* con colpa, quando l'*Assicurato*: è alla guida di *Mezzi di micro mobilità*; è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing; si sposta a piedi.
- **Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti** prevede le prestazioni: **Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool**; **Rinuncia alla rivalsa quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione** da più di due mesi; **Danni alla tappezzeria** per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a **250 euro**; **Perdita chiavi** fino a **250 euro**; **Ripristino box** danneggiato da *Incendio*; **Rimborso** fino a **250 euro delle spese di reimmatricolazione** in caso di perdita del *Veicolo* in conseguenza di Incendio, Furto o *Incidente*; Rimborso forfettario di 25 euro per le **spese rifacimento patente**.
- **4 zampe a bordo** per le **lesioni subite dall'*Animale* da compagnia trasportato** all'interno d del *Veicolo* a seguito di *Incidente* con colpa.

Prodotto

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Per le garanzie: **Tutela danni da veicoli non assicurati, Collisione con Animali Selvatici, Assistenze Stradali e 4 Zampe a bordo** sono esclusi i danni o sinistri determinati da dolo del *Contraente*, del *Proprietario* e del *Conducente*. Per le garanzie: **Furto e Incendio, Minikasko, Kasko, Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli** sono esclusi i danni determinati da dolo o colpa grave dell'*Assicurato* e del *Contraente*; delle persone che convivono con loro; dei loro dipendenti; dei *Trasportati*, delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione, custodia del *Veicolo*. Per la garanzia **Assistenza Legale** sono esclusi i casi di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'*Assicurato* o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, *Atti vandalici* o risse. Le garanzie **RC in Mobilità, Assistenza in Mobilità e Infortuni in Mobilità** non operano se il danno si verifica: durante le attività professionali; durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso; durante la partecipazione a gare o competizioni sportive; durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali; con dolo del *Proprietario* o del *Contraente*.

Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RC in Mobilità non opera per i sinistri: che avvengono quando l'*Assicurato* guida un veicolo senza l'abilitazione prevista dalla legge; che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro; che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*; che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge; subiti dai trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti; che derivano dalla proprietà o uso di animali; subiti da cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Furto e Incendio non opera per i danni da *Furto* o tentato *Furto* che avvengono in conseguenza di *Atti vandalici*; determinati da *Furto* totale o parziale agevolato da: mancata chiusura; presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo* al suo interno; presenza delle chiavi di accensione all'interno del *Veicolo*; che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Minikasko – Kasko non operano per i danni che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del *Codice della Strada*; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; per i danni che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Tutela danni da veicoli non assicurati – Collisione Animali Selvatici non operano per i danni che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del *Codice della Strada*; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; del *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Eventi atmosferici – Atti vandalici – Cristalli non operano per i danni avvenuti in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Assistenza Legale non opera per i sinistri che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del *Codice della Strada*; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'*Assicurato*; in caso di controversie tra il *Conducente* e i suoi *Trasportati*, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati; in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del *Codice della Strada* (ad esempio ricorsi a multe o ammende); in caso di costituzione di parte civile; per il dissequestro del *Veicolo*; in caso di difetti di fabbricazione del *Veicolo*; quando *Genertel* è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente); quando l'*Incidente* è disciplinato dalla procedura di *Risarcimento diretto*; se la controversia nasce per ottenere un *Indennizzo* minore o uguale a 300 euro; in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

Assistenze Stradali – 4 Zampe a bordo non operano per i danni che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del *Codice della Strada*; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*; il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Assistenza in Mobilità – Infortuni in Mobilità non operano per i sinistri: che avvengono quando il conducente guida senza l'abilitazione prevista dalla legge; sotto l'influenza di alcool, i dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti; non ha i requisiti psicofisici necessari per la guida a norma di legge; la conduzione del mezzo non avviene secondo la legge; che derivano dalla proprietà o uso degli animali; in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento; danni causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza previsti dal *Codice della Strada*.

Infortuni del Conducente – Diaria per infortuni del Conducente non operano per gli *Infortuni* che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del *Codice della Strada*; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; per i danni che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattività; danni causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza previsti dal *Codice della Strada*.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di *Franchigie*, *Scoperti* (e relativo minimo) che sono indicati in *Polizza*.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche, Imprese e altri Enti che:
- devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi che derivano dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliono assicurare i rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo stesso;
- vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliono ricevere assistenza in caso di necessità, o assicurare perdite pecuniarie, in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliono assicurare il conducente del veicolo in caso di infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona / protezione da infortuni e malattie, assistenza e soccorso.

Prodotto

Quali costi devo sostenere?

Se il contratto è intermediato: sono previsti costi di intermediazione pari in media al 9,52% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati a *Genertel* con le seguenti modalità: • con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; • tramite il sito internet di *Genertel* www.genertel.it, nella sezione Reclami; • via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'*IVASS*	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, *PEC*: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo *PEC* genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di *Genertel*. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a *Genertel*.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare: • **Arbitrato** in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni della garanzia Assistenza Legale Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona. • **Procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'*IVASS* o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul *Premio* imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 10% per Assistenza; 12,50% per Tutela legale; 2,50% per *Infortuni*; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket-antiusura) per le altre garanzie.

PER QUESTO CONTRATTO GENERTEL DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ASSICURATO (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE LE PROPRIE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; TRASFERIRE IL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; RICHIEDERE L'ASSISTENZA STRADALE; DENUNCIARE E MONITORARE LO STATO DEL SINISTRO; RICHIEDERE LA SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.

genertel

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE

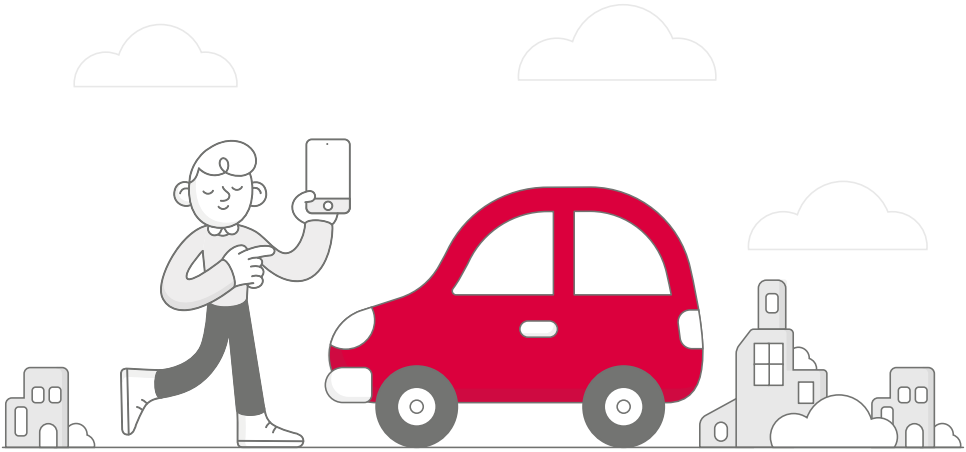

AUTO

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE "LINEE GUIDA PER CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI 2024"

Ultimo aggiornamento 01/2026

GENERALI

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto ***Genertel***, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con *Genertel* e le garanzie che *Genertel* ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti soluzioni assicurative facili da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il ***Set informativo***;
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti;
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione "Presentazione del Prodotto" trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella "Tabella delle garanzie" trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti. **Genertel S.p.A.**

Indice

A. Presentazione del prodotto 9

B. Definizioni 15

C. Condizioni di Assicurazione Autovetture 19

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 19

> **QUANDO E COME DEVO PAGARE?** 19

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio 19

> **QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?** 20

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie 20

Art. 3 – Durata dell'assicurazione 20

Art. 4 - Proposta del rinnovo 20

Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento 20

> **DOVE VALE LA COPERTURA?** 21

Art. 6 - Estensione territoriale 21

> **CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?** 21

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio 21

Art. 8 – Gestione del contratto 21

Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo 24

Art. 10 - Altre assicurazioni 25

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente 25

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge 25

Art. 13 – Area Riservata 25

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 25

Art. 15 – Denuncia di Sinistro 25

Art. 16 - Pagamenti da parte di Genertel 25

> **OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO** 25

Art. 17 - Opzione carrozzerie convenzionate 25

> **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?** 26

Art. 18 - Modalità di reclamo 26

Art. 19 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 26

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 27

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE 30

> **CHE COSA È ASSICURATO?** 30

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione 30

Art. 1.2 - Tipo di guida 30

Art. 1.3 - "Sicurezza comunque" 30

> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 30

Art. 1.4 - Rischi esclusi 30

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 31
Art. 1.5 – Esclusioni previste dal contratto 31
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.? 31
Art. 1.6 - Forma tariffaria Bonus Malus 31
> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO 32
Art. 1.7 - Dispositivo Telematico - Scatola nera 32
Art. 1.8 - Franchigia 33
Art. 1.9 - Carrozzerie Convenzionate 34
SEZIONE 2 > BONUS PROTETTO 35
> CHE COSA È ASSICURATO? 35
Art. 2 - Garanzia Bonus Protetto 35
SEZIONE 3 > RC IN MOBILITÀ 35
> CHE COSA È ASSICURATO? 35
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione 35
Art. 3.2 - Massimali 35
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 35
Art. 3.3 - Rischi esclusi 35
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 36
Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto 36
SEZIONE 4 > FURTO E INCENDIO 36
> CHE COSA È ASSICURATO? 36
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione 36
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 37
Art. 4.2 - Rischi esclusi 37
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 37
Art. 4.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'Indennizzo 37
Art. 4.4 - Esclusioni previste dal contratto 37
Art. 4.5 – Scoperto e Minimo 37
> OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO 38
Art. 4.6 - Carrozzerie Convenzionate 38
Art. 4.7 - Ritrovamento del Veicolo 39
SEZIONE 5 > MINIKASKO / KASKO 40
> CHE COSA È ASSICURATO? 40
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione 40
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 40
Art. 5.2 - Rischi esclusi 40
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 40
Art. 5.3 - Cause di riduzione dell'Indennizzo 40

Art. 5.4 - Esclusioni previste dal contratto 40
Art. 5.5 – Scoperto e Minimo 41
> **OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO** 41
Art. 5.6 - Carrozzerie Convenzionate 41
SEZIONE 6 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI 42
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 42
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione 42
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 42
Art. 6.2 – Rischi esclusi 42
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 42
Art. 6.3 - Esclusioni previste dal contratto 42
Art. 6.4 – Scoperto e Minimo 43
> **CHE OBBLIGHI HO?** 43
Art. 6.5 - Obblighi a carico dell'Assicurato 43
SEZIONE 7 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI 44
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 44
Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione 44
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 44
Art. 7.2 – Rischi esclusi 44
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 45
Art. 7.3 - Esclusioni previste dal contratto 45
Art. 7.4 – Scoperto e Minimo 45
SEZIONE 8 > EVENTI ATMOSFERICI / ATTI VANDALICI / CRISTALLI 46
EVENTI ATMOSFERICI 46
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 46
Art. 8.1 lettera A - Oggetto dell'assicurazione 46
ATTI VANDALICI 46
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 46
Art. 8.1 lettera B - Oggetto dell'assicurazione 46
CRISTALLI 46
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 46
Art. 8.1 lettera C - Oggetto dell'assicurazione 46
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 47
Art. 8.2 - Rischi esclusi 47
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 47
Art. 8.3 - Cause di riduzione dell'Indennizzo 47
Art. 8.4 - Esclusioni previste dal contratto 47
Art. 8.5 – Scoperto e Minimo per la garanzia Cristalli 47

Art. 8.6 – Scoperto e Minimo per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici 47
> **OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO** 48
Art. 8.7 - Carrozzerie convenzionate per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici 48
SEZIONE 9 > ASSISTENZA LEGALE 49
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 49
Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione 49
Art. 9.2 - Gestione del Sinistro 49
Art. 9.3 - Anticipi sulle spese civili e penali 50
Art. 9.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile 50
Art. 9.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese 51
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 51
Art. 9.6 - Rischi esclusi 51
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 51
Art. 9.7 - Esclusioni previste dal contratto 51
Art. 9.8 - Arbitrato 52
SEZIONE 10A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA 52
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 52
Art. 10A.1 - Prestazioni 52
Art. 10A.1.1 - Soccorso stradale 52
Art. 10A.1.2 - Depannage 53
Art. 10A.1.3 - Autovettura in sostituzione 53
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 54
Art. 10A.2 – Rischi esclusi 54
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 54
Art. 10A.3 – Esclusioni previste dal contratto 54
SEZIONE 10B > ASSISTENZA STRADALE TOP 55
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 55
Art. 10B.1 - Prestazioni 55
Art. 10B.1.1 - Soccorso stradale 55
Art. 10B.1.2 - Depannage 55
Art. 10B.1.3 - Autovettura in sostituzione 55
Art. 10B.1.4 - Spese d'albergo 56
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 56
Art. 10B.2 – Rischi esclusi 56
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 56
Art. 10B.3 – Esclusioni previste dal contratto 56
SEZIONE 10C > ASSISTENZA TELEMATICA CON SCATOLA NERA 57
> **CHE COSA È ASSICURATO?** 57

Art. 10C.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 57
Art. 10C.2 - Assistenza automatica in caso di incidente grave ... 58
Art. 10C.3 - Condizioni per l'attivazione dell'Assistenza Telematica con Scatola Nera ... 58
Art. 10C.4 - Estensione territoriale ... 58
Art. 10C.5 - Condizioni tecniche ... 58
PUNTEGGIO STILE DI GUIDA ... 59
SEZIONE 10D > ASSISTENZA STRADALE AUTO ELETTRICHE ... 60
> **CHE COSA È ASSICURATO?** ... 60
Art. 10D.1 - Prestazioni ... 60
Art. 10D.1.1 - Soccorso stradale ... 60
Art. 10D.1.2 - Depannage ... 60
Art. 10D.1.3 - Autovettura in sostituzione o in sharing ... 60
Art. 10D.1.4 - Spese d'albergo ... 61
Art. 10D.1.5 - Ricarica batteria ... 62
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** ... 62
Art. 10D.2 – Rischi esclusi ... 62
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** ... 62
Art. 10D.3 – Esclusioni previste dalla garanzia ... 62
SEZIONE 10E > ASSISTENZA IN MOBILITÀ ... 63
> **CHE COSA È ASSICURATO?** ... 63
Art. 10E.1 - Prestazioni ... 63
Art. 10E.1.1 - Trasporto Bicicletta ... 63
Art. 10E.1.2 - Taxi a seguito trasporto Bicicletta ... 63
Art. 10E.1.3 - Consulenza Medica ... 63
Art. 10E.1.4 - Invio di un medico o di una autoambulanza ... 64
Art. 10E.1.5 - Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio ... 64
Art. 10E.1.6 - Taxi per un familiare ... 64
Art. 10E.1.7 - Invio di un fisioterapista ... 64
Art.10E.1.8 - Assistenza Domiciliare (colf, pet sitter e baby-sitter) ... 65
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** ... 65
Art. 10E.2 – Rischi esclusi ... 65
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** ... 65
Art. 10E.3 – Esclusioni previste dal contratto ... 65
SEZIONE 11 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE ... 65
> **CHE COSA È ASSICURATO?** ... 65
Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione ... 65
Art. 11.2 - Rimborso spese di cura ... 66
Art. 11.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione ... 66

Art. 11.4 - Diaria per ricovero 66
Art. 11.5 - Diaria da Ingessatura 66
Art. 11.6 - Invalidità permanente 66
Art. 11.7 - Morte 66
Art. 11.8 - Massimali 67
Art. 11.9 - Criteri di indennizzabilità 67
Art. 11.10 - Calcolo della percentuale di Invalidità permanente 67
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 67
Art. 11.11 – Esclusioni previste dal contratto 67
SEZIONE 12 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE 68
> CHE COSA È ASSICURATO? 68
Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione 68
Art. 12.2 - Calcolo dei giorni di diaria 68
Art. 12.3 - Massimali 68
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 68
Art. 12.4 – Esclusioni previste dal contratto 68
SEZIONE 13 > INFORTUNI IN MOBILITÀ 69
> CHE COSA È ASSICURATO? 69
Art. 13.1 - Oggetto dell'assicurazione 69
Art. 13.2 - Rimborso spese di cura 70
Art. 13.3 - Massimali 70
> CHE COSA NON È ASSICURATO? 70
Art. 13.4 - Criteri di indennizzabilità 70
Art. 13.5 - Rischi esclusi 70
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 70
Art. 13.6 - Esclusioni previste dal contratto 70
Art. 13.7 - Franchigia 70
SEZIONE 14 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI 70
> CHE COSA È ASSICURATO? 70
Art. 14.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool 70
Art. 14.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione 71
Art. 14.3 - Danni alla tappezzeria 71
Art. 14.4 - Perdita chiavi 71
Art. 14.5 - Ripristino box 71
Art. 14.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione 71
Art. 14.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto 71
SEZIONE 15 > 4 ZAMPE A BORDO 71
> CHE COSA È ASSICURATO? 71
Art. 15.1 - Oggetto dell'assicurazione 71

Art. 15.2 - Rimborso spese di cura 72
Art. 15.3 - Criteri di indennizzabilità 72
Art. 15.4 - Morte 72
> **CHE COSA NON È ASSICURATO?** 72
Art. 15.5 – Rischi esclusi 72
> **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?** 72
Art. 15.6 – Esclusioni previste dal contratto 72
SEZIONE 16 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A. 73
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 73
Art. 16.1 – Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Incidente 73
Art. 16.2 - Risarcimento del Trasportato 74
Art. 16.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada 74
Art. 16.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri 74
Art. 16.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali 75
SEZIONE 17 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A. 75
FURTO E INCENDIO - MINIKASKO E KASKO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI 75
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 75
Art. 17.1 - Modalità per la denuncia del Sinistro 75
Art. 17.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate 76
Art. 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno 77
ASSISTENZA LEGALE 78
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 78
Art. 17.4 - Modalità per la denuncia del sinistro 78
ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ 79
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 79
Art. 17.5 - Modalità per la denuncia del sinistro 79
INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE ED INFORTUNI IN MOBILITÀ 79
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 79
Art. 17.6 - Modalità per la denuncia del Sinistro 79
4 ZAMPE A BORDO 80
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 80
Art. 17.7 - Modalità per la denuncia del Sinistro 80
RC IN MOBILITÀ 80
> **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?** 80
Art. 17.8 - Modalità per la denuncia del Sinistro 80
Art. 17.8.1 - Liquidazione dei Sinistri 80

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 81
Art. 17.9 - Termini di liquidazione 81
ALLEGATO 1 81
Contatti Utili IV

IL PRODOTTO ASSICURATIVO "AUTO" DI GENERTEL

"Auto" di *Genertel* assicura per il rischio di Responsabilità Civile e i rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il *Contraente*, in aggiunta alla Garanzia di Responsabilità Civile (R.C.A) sempre presente, può scegliere quali garanzie attivare, per comporre e personalizzare il proprio contratto di assicurazione.
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIE SEMPRE COMPRESE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	*SCOPERTI* E *MINIMI*	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITA' CIVILE La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di *Incidente*, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Solo se hai scelto una formula bonus/malus con *Franchigia* (verifica in preventivo e in *Polizza*).	Sezione 1
SICUREZZA COMUNQUE ti copre per i danni: • causati a terzi dai tuoi passeggeri; • prodotti dal gancio traino.		Sezione 1

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	*SCOPERTI* E *MINIMI*	LIMITE DI *SOMMA ASSICURATA*, *MASSIMALE* O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
BONUS PROTETTO Ti garantisce la stessa *Classe di merito Genertel* in caso di un *Sinistro*, evitando gli effetti del malus.			Sezione 2
RC IN MOBILITÀ Ti tutela per i danni causati ad altre persone durante gli spostamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e la circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A..	A tuo carico rimane una *Franchigia* di 150 euro per *Sinistro*.		Sezione 3
FURTO E INCENDIO Ti tutela se il Veicolo subisce un danno da: • *Incendio*; • *Furto*; • *Furto* parziale, compreso il tentativo di scasso.	A tuo carico rimane lo *Scoperto* con il *Minimo* indicato in *Polizza*. In caso di *Sinistro*, se scegli di riparare il *Veicolo* presso una delle **carrozzerie convenzionate il** *Minimo*, previsto in contratto, è dimezzato.	La *Somma assicurata* è il **valore** del *Veicolo* riportato in *Polizza*. Il *Furto* di *Apparecchi multimediali* è indennizzato fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della *Somma assicurata*.	Sezione 4

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	*SCOPERTI* E *MINIMI*	LIMITE DI *SOMMA ASSICURATA*, *MASSIMALE* O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
MINIKASKO O KASKO Ti tutela per i danni subiti dal *Veicolo*, con due opzioni disponibili: Minikasko e Kasko. a) Minikasko copre i danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato; b) Kasko copre gli stessi danni previsti dalla Minikasko, con in più: – urto contro ostacoli mobili e fissi; – urto di oggetti contro il *Veicolo*; – ribaltamento del *Veicolo* e uscita di strada.	A tuo carico rimane lo *Scoperto* con il *Minimo* indicato in *Polizza*. In caso di *Sinistro*, se scegli di riparare il *Veicolo* presso una delle **carrozzerie convenzionate il** *Minimo*, previsto in contratto, è dimezzato	La *Somma assicurata* è il **valore** del *Veicolo* riportato in *Polizza*.	Sezione 5
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI Ti tutela in caso di *Incidente* causato da un veicolo a motore identificato non assicurato, garantisce: • **il costo della riparazione** dei danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo*; • l'***Indennizzo*, fino a un massimo di 5.000 euro**, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale *Infortunio* subito dal *Conducente*.	A tuo carico rimane lo scoperto con il *Minimo* indicato in contratto. Se scegli di riparare il *Veicolo* presso una delle **carrozzerie convenzionate** non è applicato alcuno scoperto.	La *Somma assicurata* è il **valore** del *Veicolo* riportato in *Polizza*.	Sezione 6
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI Ti tutela dai danni al *Veicolo* in caso di *Incidente* con *Animali selvatici*.	A tuo carico rimane lo scoperto con il *Minimo* indicato in contratto. Se scegli di riparare il *Veicolo* presso una delle **carrozzerie convenzionate** non è applicato alcuno scoperto.	La *Somma assicurata* indicata in *Polizza*.	Sezione 7
EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI Ti tutela se il *Veicolo* subisce un danno da: • eventi naturali (ad esempio grandine); • *Atti vandalici*; • rottura dei cristalli.	A tuo carico rimane lo scoperto con il *Minimo* indicato in contratto. Se scegli di riparare il *Veicolo* presso una delle **carrozzerie convenzionate** l'importo minimo a tuo carico, previsto in contratto, è dimezzato.	La *Somma assicurata* indicata in *Polizza*.	Sezione 8
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che coinvolge il *Veicolo*.		*Massimale* indicato in *Polizza*	Sezione 9

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	*SCOPERTI* E *MINIMI*	LIMITE DI *SOMMA ASSICURATA*, *MASSIMALE* O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
ASSISTENZA STRADALE ESTESA In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24.		*Genertel* fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni *Sinistro*, non più di due volte per periodo assicurativo: • soccorso stradale con limite di **200 euro** per *Sinistro*; • depannage; • *Autovettura* sostitutiva per un massimo di **3 giorni consecutivi**; • spese d'albergo fino a **300 euro**.	Sezione 10A
ASSISTENZA STRADALE TOP In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24.		*Genertel* fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni *Sinistro*, non più di due volte per periodo assicurativo: • soccorso stradale con limite di **500 euro** per *Sinistro*; • depannage; • *Autovettura* sostitutiva per un massimo di **7 giorni** consecutivi; • taxi per il recupero del *Veicolo* fino a **150 euro**; • spese d'albergo fino a **300 euro**.	Sezione 10B
ASSISTENZA TELEMATICA CON SCATOLA NERA: ti offre protezione e assistenza in caso di *Incidente* attraverso l'installazione e l'attivazione della *Scatola nera*.			Sezione 10C
ASSISTENZA STRADALE AUTO ELETTRICHE In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza per l'*Autovettura elettrica* offerti tramite la *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24		*Genertel* fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni *Sinistro*, non più di due volte per periodo assicurativo: • soccorso stradale con limite di **500 euro** per *Sinistro*; • depannage; • *Autovettura* sostitutiva o in sharing per un massimo di **7 giorni consecutivi**; • spese d'albergo fino a **300 euro**; • ricarica della batteria.	Sezione 10D

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	*SCOPERTI* E *MINIMI*	LIMITE DI *SOMMA ASSICURATA*, *MASSIMALE* O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
ASSISTENZA IN MOBILITÀ In caso di necessità, durante gli spostamenti in *Bicicletta*, in monopattino elettrico, con i *Mezzi di micro mobilità* e a piedi, hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24		*Genertel* fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni *Sinistro*, non più di due volte per periodo assicurativo 1. In caso di *Incidenti* con l'utilizzo della *Bicicletta* di proprietà dell'*Assicurato*: – trasporto *Bicicletta*; – taxi in seguito al trasporto *Bicicletta*. 2. In caso di incidenti che provocano all'*Assicurato* l'*Infortunio*: – consulenza medica; – invio di un medico o un autoambulanza; – trasporto in ambulanza per rientro al domicilio; – taxi per un familiare; – invio di un fisioterapista; – assistenza domiciliare.	Sezione 10E
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Protegge chiunque sia alla guida del *Veicolo* a seguito di *Incidente* con colpa.	In caso di *Invalidità permanente* l'*Indennizzo* è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	*Massimale* indicato in *Polizza*	Sezione 11
DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE Offre una diaria in caso di *Infortunio* del *Conducente* che comporti: • ricovero ospedaliero; • *Ingessatura* oppure; • convalescenza post ricovero.		Diaria di **50 euro** per un massimo di **30 giorni**	Sezione 12
INFORTUNI IN MOBILITÀ Ti rimborsa le spese di cura sostenute per gli *Infortuni* subiti a seguito di *Incidente* con colpa durante la circolazione: • a piedi; • in sharing; • con veicoli a noleggio a breve termine; • su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.	A tuo carico rimane una *Franchigia* di 150 euro per *Sinistro*.	Diaria di **50 euro** per un massimo di **30 giorni**	Sezione 13

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	*SCOPERTI* E *MINIMI*	LIMITE DI *SOMMA ASSICURATA*, *MASSIMALE* O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI Ti tutela da tante piccole seccature, tra cui: • rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del *Veicolo*; • ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente; • sistema il tuo box auto se si danneggia per l'*Incendio*.		*Genertel* rimborsa le spese documentate dovute a: • danni alla tappezzeria fino a **250 euro**; • sottrazione o smarrimento delle chiavi del *Veicolo* fino a **250 euro**; • ripristino box fino a **500 euro**; • reimmatricolazione fino a **250 euro**; • rifacimento della patente fino a **25 euro**.	Sezione 14
4 ZAMPE A BORDO Tutela il tuo cane o gatto, presente a bordo del *Veicolo*, in caso di *Incidente* con colpa.		*Massimale* indicato in *Polizza*	Sezione 15

AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:

Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la *Polizza*** (ad esempio in caso di *Minimi* o *Scoperti*).
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un *Furto*).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).

Contatti

ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono: **+39.040.20.20.20**

ASSISTENZA SINISTRI
lun/ven 9:00-18.00
telefono: **+39.040.20.20.40**

DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 **con l'app Genertel+**

SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 **numero verde: 800.99.77.98**
dall'estero: +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00

CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito **Carrozzeria Convenzionate** su **www.genertel.it** o sull'**app Genertel+**

RIPARAZIONE CRISTALLI (SE PREVISTA)
carglass® **numero verde: 800.36.00.36**

ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
lun/ven **8:00-18:00**
telefono: **+39.040.20.20.20**
email: **sinistri@das.it**

RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email **reclami@genertel.it**
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax **+39.06.42.13.32.06**
PEC **ivass@pec.ivass.it**

INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono **+39.040.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono **+39.040.20.20.40**
email **servizio_sinistri@genertel.it**
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

Area riservata
Il *Contraente* può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito **www.genertel.it** o tramite l'**app Genertel+**.

Diritto del *Contraente* al ripensamento
Il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.

B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in Corsivo e con Iniziale Maiuscola. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

- **"Accessori":** le parti complementari fissate sul *Veicolo* in modo stabile (per toglierle è necessario l'utilizzo degli attrezzi) che possono essere:
  - di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino del *Veicolo*;
  - optional, se sono fornite dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del *Veicolo*.
- **"Aggravamento del Rischio":** si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- **"Animale da compagnia":** per la garanzia 4 zampe a bordo si intendono cani e gatti registrato presso l'anagrafe canina o felina (in caso di mancata iscrizione presso l'anagrafe felina deve essere fornita prova della proprietà dell'animale con l'idonea documentazione: ad esempio libretto delle vaccinazioni, fattura d'acquisto, documentazione di adozione ecc.).
- **"Animali selvatici":** animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.). Cani e gatti randagi sono esclusi.
- **"Antifurto satellitare"**: dispositivo che, se montato sul *Veicolo*, in caso di *Furto* invia in modo automatico a una centrale operativa le coordinate per localizzarla.
- **"Apparecchi multimediali non di serie":** radio, telefoni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, e simili, se:
  - sono fissati in modo stabile (per toglierli è necessario l'utilizzo degli attrezzi);
  - non sono presenti sul listino degli *Accessori* della casa costruttrice del *Veicolo*.
- **"Aree aeroportuali":** le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- **"Assicurato":** il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- **"Atto vandalico":** atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.
- **"Autovettura":** il veicolo, destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- **"Autovettura elettrica":** il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti compreso quello del conducente, alimentato esclusivamente da un motore elettrico che funziona tramite l'energia immagazzinata all'interno della batteria senza l'utilizzo di combustibili fossili.
- **"Avente diritto":** soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- **"Banca dati":** la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
- **"Bicicletta":** la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalla persona che si trova sul veicolo e le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike) dotate di un motore ausiliario elettrico le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- **"Carta di pagamento":** carta di credito, carta di debito oppure carta prepagata.
- **"Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde)":** il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la responsabilità civile (R.C.A.) obbligatoria anche all'estero.
- **"Classe universale (CU)":** la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento *IVASS* n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da *Genertel* in occasione di ogni scadenza annuale.
- **"Classe di merito Genertel":** la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da *Genertel*.

- **"Codice della Strada":** il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **"Codice delle Assicurazioni Private":** Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **"Conducente":** il *Proprietario* del *Veicolo* e le persone da lui autorizzate a guidarla.
- **"CONSAP":** Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it.
- **"Contraente":** la persona fisica, Impresa o altri Enti che stipulano il contratto di assicurazione.
- **"DAS": Difesa Automobilistica Sinistri SPA:** la Compagnia assicurativa specializzata cui *Genertel* ha affidato, secondo la normativa vigente, la gestione e liquidazione dei sinistri di Assistenza Legale.
- **"Decorrenza":** la data a partire dalla quale inizia l'assicurazione.
- **"Degrado", "Degrado d'uso":** rappresenta la svalutazione economica del *Veicolo* o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo.
- **"EUROTAX":** la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato.
- **"Franchigia":** la somma indicata in *Polizza*, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.
- **"Furto":** appropriazione del *Veicolo* o delle sue parti per trarne un ingiusto profitto, anche tramite violenza o minaccia (rapina).
- **"Genertel":** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- **"Guasto":** il danno che il *Veicolo* subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l'*Assicurato* utilizzarlo in condizioni normali. Sono considerati *Guasto* anche la foratura dello pneumatico e l'errato rifornimento di carburante.
- **"Immobilizzazione del *Veicolo*":** il fermo del *Veicolo* presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l'utilizzo.
- **"Incendio":** la combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- **"Incidente":** il *Sinistro*, che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top, Assistenza Stradale Auto Elettriche e Assistenza in Mobilità sono compresi i *Sinistri* dovuti a caso fortuito.
- **"Indennizzo":** la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- **"Indennizzo in forma specifica":** quando l'*Indennizzo* è previsto attraverso la riparazione del *Veicolo* presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*.
- **"Infortunio":** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall'utilizzo del *Veicolo* che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- **"Ingessatura":** il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non si può rimuovere in autonomia.
- **"Intermediario":** professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell'acquisto di assicurazione: preventivo, stipula e vita del contratto. È il collegamento tra la compagnia assicurativa e il cliente.
- **"Invalidità permanente":** la perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'*Assicurato* di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo o di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
- **"Istituto di cura":** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
- **"IVASS":** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- **"Jeniot S.p.A":** Generali Jeniot S.p.A., la società che fornisce le *Scatole nere*, il servizio di ricostruzione della dinamica del sinistro e gli altri servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, con Sede legale in Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano (MI), capitale sociale interamente versato di € 3.100.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06224480159, partita IVA 01333550323.

- **"Localizzatore satellitare":** dispositivo, anche a radiofrequenza, in grado di inviare su richiesta le coordinate per la localizzazione del *Veicolo* in caso di *Furto*.
- **"Massimale":** la cifra massima indicata in *Polizza* che *Genertel* si impegna di pagare in caso di *Sinistro*.
- **"Mezzi di micro mobilità":** mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico (come, ad esempio, segway, monopattini non elettrici, hoverboard, ecc.), per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing, le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- **"Minimo":** l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. Il *Minimo* è espresso in valore assoluto.
- **"Modulo Blu":** modulo di constatazione amichevole (Modello CAI) da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto (R.C.A.). Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- **"Monopattino Elettrico":** monopattini elettrici dotati di un motore ausiliario elettrico le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
- **"PEC":** *PEC* sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La *PEC* permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- **"Perdita totale":** il *Veicolo* subisce una *Perdita Totale* se:
  - è rubato e non è ritrovata entro due mesi oppure;
  - è danneggiato al punto che il suo valore residuo è inferiore al 20% del valore commerciale prima del *Sinistro*.
- **"Polizza":** il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione
- **"Premio":** la somma dovuta dal *Contraente* a *Genertel* a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte e eventuali oneri di legge.
- **"Proprietario":** l'intestatario del *Veicolo* al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **"QUATTRORUOTE":** la rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati.
- **"Responsabilità paritaria":** si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- **"Responsabilità principale":** si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- **"Risarcimento":** la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- **"Risarcimento diretto":** la procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*Incidente* ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- **"Risarcimento in forma specifica":** quando il risarcimento è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel.
- **"Rischio":** la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- **"Risoluzione":** lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- **"Rivalsa":** il diritto di *Genertel* a recuperare dal *Contraente* e dall'*Assicurato* l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- **"Scatola nera":** il dispositivo elettronico fornito da *Jeniot S.p.A.* che, tra gli altri servizi, registra e raccoglie i dati telematici relativi all'attività del *Veicolo* e che permette la ricostruzione della dinamica del *Sinistro*.
- **"Scoperto":** la percentuale del danno - con eventuale *Minimo* - che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, se previsto in *Polizza* (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).

- **"Set Informativo":** l'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- **"Sinistro":** l'evento dannoso per il quale *Genertel* presta l'assicurazione. Per la garanzia "Assistenza Legale", il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
- **"Somma assicurata":** la somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti* e *Minimi*.
- **"Spese borsuali":** le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- **"Struttura Organizzativa":** la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di *Genertel* al contatto con l'*Assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza Estesa, Top, Telematica con scatola nera, Auto elettriche e in Mobilità entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di *Genertel*.
- **"Surroga":** l'azione di *Genertel* che agisce nei confronti del responsabile di un *Sinistro* o di un *Furto* per recuperare le somme pagate al danneggiato.
- **"Trasportati":** le persone trasportate sul *Veicolo* in modo regolare e conforme alla legge.
- **"Veicoli":** Per tutte le garanzie diverse da RC in Mobilià e Infortuni in Mobilità è il veicolo assicurato, indicato in *Polizza*, identificato con la targa. Per le garanzie RC in Mobilità e Infortuni in Mobilità si intendono ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il *Premio*

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a *Genertel* i documenti richiesti. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*. Nella causale del versamento vanno indicati
  - cognome e nome del *Contraente*;
  - numero di targa o di preventivo.
- *Carta di pagamento*;
- PayPal.

Se il *Contraente* acquista la garanzia Assistenza Telematica con *Scatola nera* può pagare il *Premio* solo con carta di pagamento o PayPal.

Il pagamento rateale, se proposto da *Genertel*, può essere effettuato solo con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata.

Se il *Contraente* sceglie di pagare il *Premio* in rate, è prevista una maggiorazione del *Premio* imponibile:

- del 3,5% in caso rate semestrali,
- del 4,5% in caso di rate trimestrali.

Con il pagamento rateale il *Contraente* preautorizza il prelievo di tutte le rate successive dalla carta indicata il giorno della scadenza della rata. Se l'addebito non va a buon fine, *Genertel* effettua altri tentativi di prelievo secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 13° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il *Contraente* non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, *Genertel* sospende l'assicurazione per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile[1].

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare il contratto *Genertel* verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile[2].

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, *Genertel* non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di *Premio*. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel invia la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email). Il *Contraente* può comunque, tramite l'Area Riservata di *Genertel*, chiedere copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

---

1 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"
2 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

Dopo il pagamento del premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il *Veicolo*. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - *Decorrenza* delle garanzie
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, le garanzie assicurative operano dalle ore 24:
- del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*;
- del giorno del pagamento se questo avviene dopo.

In caso di pagamento con bonifico, il giorno del pagamento è la data in cui *Genertel* ha l'evidenza contabile del pagamento.
Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il *Contraente* deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza come previsto dal Codice Civile[3] e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Per le rate successive alla prima, *Genertel* spedisce il Certificato di assicurazione e il *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde* dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo *Premio*.

Art. 3 – Durata dell'assicurazione
L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il *Contraente* è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.
Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporto").

Art. 4 - Proposta del rinnovo
Fermo quanto stabilito **dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione**, *Genertel* può inviare via email al *Contraente* una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del *Premio* da versare. Il pagamento del *Premio* implica l'accettazione delle nuove condizioni di *Premio* e di contratto che rispondono comunque ai bisogni del *Contraente* o non influiscono su di essi.
Il *Contraente* esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo *Premio* entro la scadenza del contratto.
Ricevuto il pagamento, *Genertel* invia al *Contraente* la *Polizza* e il certificato di assicurazione via email.
Se il *Contraente* acquista il contratto con l'Assistenza Telematica con Scatola nera oltre il "periodo di comporto", a seconda del tipo di dispositivo installato sul *Veicolo*, potrebbe essere necessaria l'installazione di un nuovo dispositivo, previa disinstallazione del precedente.

Art. 5 - Diritto del *Contraente* al ripensamento
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuti i documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite:
- lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- *PEC* all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di *Genertel*.

Fatta la richiesta, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*) e deve distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
Ricevuta la richiesta di recesso, *Genertel* rimborsa al *Contraente* entro 15 giorni dalla data di lavorazione della richiesta il *Premio* non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della *PEC*.

3 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale
Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale in:
- Italia;
- Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- Città del Vaticano;
- Liechtenstein;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* – Variazioni del *Rischio*
Genertel consente l'assicurazione e determina il *Premio* in **base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti**. Il *Contraente/Assicurato* si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in *Polizza*, inclusi *Massimali*, *Somme Assicurate*, *Scoperti* e *Franchigie*.
Il *Contraente/Assicurato* deve richiedere eventuali rettifiche entro **14 giorni** dalla *Decorrenza*.
Il *Contraente/Assicurato* deve fornire a *Genertel* informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.
Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, **può:**
- **perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo;**
- **determinare la cessazione dell'assicurazione**[4].

Per la garanzia R.C.A. il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi[5]; **ma *Genertel* può rivalersi, in tutto o in parte, sul *Contraente/Assicurato* responsabile.**
***Genertel* può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.**
Il *Contraente/Assicurato* deve subito comunicare a *Genertel*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (***Aggravamento del rischio***). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo***[6].
Il *Contraente/Assicurato* può inoltre comunicare a *Genertel* se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del ***Rischio***). In tal caso, per la scadenza di *Premio* successiva alla comunicazione, *Genertel* può richiedere il minor *Premio* o recedere dal contratto[7].

Art. 8 – Gestione del contratto

Art. 8.1 Cessazione del rischio
Il *Contraente* deve comunicare a *Genertel* se il *Rischio* cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:
- vendita;
- consegna in conto vendita;
- *Furto* totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del *Veicolo*.

In questi casi, *Genertel* rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di cessazione del *Rischio*.

4 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"
5 Art. 144 del *Codice delle Assicurazioni Private*
6 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"
7 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Se pattuita la garanzia R.C.A. il *Contraente* può richiedere una di queste opzioni.

Art. 8.1.1 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il *Contraente* può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il *Rischio* cessa. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il *Contraente* chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione[8] di quello assicurato in precedenza e deve essere dello stesso *Proprietario* (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).
Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di *Premio*. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'*Assicurato* entra in possesso del nuovo veicolo e, allo stesso tempo, cessano tutte le garanzie del *Veicolo* assicurato in precedenza.

Salvo il caso di *Furto*, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, *Genertel* può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per *Sinistri* denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del *Veicolo*.

Se il *Contraente* richiede il trasferimento del contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, *Genertel* richiede il pagamento della stessa al momento della stipula della variazione.
Se sul *Veicolo* è installata la *Scatola nera*, questa deve essere spostata sul nuovo veicolo da un centro di installazione convenzionato, entro e non oltre **20 giorni** dalla *Decorrenza* della nuova *Polizza*.
In caso di trasferimento di un contratto con Assistenza Telematica con Scatola Nera su un altro veicolo, se sul *Veicolo* precedente non era stata installata la *Scatola nera* e la variazione avviene oltre **60 giorni** dalla data di *Decorrenza* del primo contratto, il contratto di variazione sarà emesso senza l'Assistenza Telematica con Scatola Nera.

Ricorda di disinstallare la *Scatola nera* prima di rottamare il *Veicolo*!

Art. 8.1.2 - Sospensione per cessazione del *Rischio*

Il *Contraente*, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art. 8.2, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del *Rischio*.
Il *Contraente* può chiedere la sospensione a *Genertel* tramite:

- il **sito** www.genertel.it;
- l'**app Genertel+**;
- l'**email** all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it,

inviando anche i documenti che provano la cessazione del rischio.
La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione; solo per i casi di *Furto* totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.
Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Entro 12 mesi il *Contraente* può riattivare il contratto su un altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

8 Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"

Se il *Contraente* non riattiva il contratto entro **12 mesi**, questo è considerato risolto e *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non goduto **per la sola garanzia R.C.A.** escluse imposte e contributo S.S.N.. Per poter procedere al rimborso, il *Contraente* deve indicare l'IBAN a *Genertel*.
Negli altri casi il contratto si riattiva dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal *Contraente*, fermo l'eventuale conguaglio del *Premio*. La riattivazione può avvenire:

- online – sul sito www.genertel.it;
- tramite l'app Genertel+;
- al telefono.

Se il *Contraente* sospende il contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, deve pagarla al momento della riattivazione.

> Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo.
>
> Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

Se il periodo di sospensione è superiore a **30 giorni**, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue sono prorogate di un periodo della stessa durata di quello della sospensione.

Art. 8.1.3 - Risoluzione anticipata del contratto
Il *Contraente* può chiedere la *Risoluzione* anticipata del contratto.
Il *Contraente* si impegna a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. *Genertel* procede alla *Risoluzione* anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal *Contraente* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del *Veicolo*:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del *Veicolo*:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del *Veicolo*:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo* e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N..

Art. 8.1.4 - Cessione del contratto all'acquirente del *Veicolo*
In caso di vendita del *Veicolo*, il *Contraente* deve avvisare subito *Genertel* se cede al compratore anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il *Contraente* deve pagare tutte le rate fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido:

- in caso di pagamento a rate, solo per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal *Contraente*;
- in caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché *Genertel* non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.
Se sul *Veicolo* è installata la *Scatola nera*, il *Contraente* deve comunicare al nuovo proprietario l'esistenza del dispositivo e delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici con *Jeniot S.p.A.* Il nuovo proprietario che decide di mantenere la *Scatola nera*, subentra nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici. In alternativa, il *Contraente* deve provvedere alla disinstallazione della *Scatola nera* presso un installatore convenzionato.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del *Veicolo*[9]

È possibile chiedere la sospensione del contratto se il *Veicolo* non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio[10] e va presentata a *Genertel*, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite il sito **www.genertel.it** o l'app **Genertel+**;
- tramite ***PEC*** all'indirizzo **sospensione-riattivazione@genertel.it**;
- tramite email, all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante **FEQ** (Firma Elettronica Qualificata).

La sospensione volontaria è registrata nella *Banca dati* della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente[11]. Fatta la richiesta, *Genertel* dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria:

- il *Proprietario*;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente con patto di riservato dominio;
- il locatario in caso di locazione finanziaria.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a *Genertel*, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni** (**5 giorni** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa[12], di **10 mesi** (**11 mesi** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico[13]).

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine comunicato (o prorogato).

> Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato. Ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che *Genertel* consegna alla riattivazione del contratto.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Genertel* o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 9 - Tutela del *Contraente* in caso di *Furto* del *Veicolo*

In caso di *Furto* del *Veicolo*, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione a *Genertel* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il *Contraente* non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, *Genertel* rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto*, e rimborsa l'eventuale *Premio* non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. *Genertel* calcola il periodo non usufruito, oggetto del rimborso a partire dal giorno della denuncia.

---

9 Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*
10 Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*
11 Art. 122-bis comma 3 del *Codice delle Assicurazioni Private*
12 Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*
13 Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 10 - Altre assicurazioni
In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile[14]. Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 – Area Riservata
Per questo contratto, *Genertel* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il *Contraente* può:
- fare un preventivo e stipulare la polizza;
- trasferire il contratto su un altro veicolo;
- consultare e scaricare il *Set informativo* e, se concluso il periodo di osservazione l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere l'assistenza stradale;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile dal sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il *Contraente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo sul sito internet www.genertel.it.
Il servizio è gratuito.

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Genertel* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Genertel* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 15 – Denuncia di *Sinistro*
Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a *Genertel* **entro 3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il *Sinistro* o ne ha avuta conoscenza.
La comunicazione di denuncia del *Sinistro* può essere inviata dal *Contraente* con l'app Genertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

Art. 16 - Pagamenti da parte di *Genertel*
Genertel paga le somme dovute per rimborsi di *Premio* e *Sinistri* – anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Art. 17 - Opzione carrozzerie convenzionate
Se il *Contraente* alla stipula del contratto sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, *Genertel* applica lo sconto previsto in contratto sia sul *Premio* della garanzia R.C.A. che sul

14 Art. 1910 del Codice Civile

Premio delle garanzie C.V.T:
- Furto e Incendio;
- Minikasko e Kasko;
- Eventi atmosferici;
- Atti vandalici.

A fronte della riduzione di *Premio* prevista, rispetto a tali garanzie **l'*Assicurato* si impegna a riparare il danno subìto presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*** (*Risarcimento* o *Indennizzo in forma specifica*), alle condizioni indicate nelle sezioni dedicate alle specifiche garanzie.
Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* applica delle penali o *Scoperti* come indicato nelle sezioni dedicate alle specifiche garanzie.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 18 - Modalità di reclamo

A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a *Genertel* con le seguenti modalità:
- con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality – Via Machiavelli 4 – 34132 Trieste;
- tramite il **sito internet** di *Genertel* www.genertel.it, nella sezione *Reclami*;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi – Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli *Intermediari* bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e sono gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Genertel*, *Genertel* provvede a trasmetterlo senza ritardo all'Intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'*IVASS*
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a *IVASS*:
- con **lettera** inviata a *IVASS* - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- con **fax** al numero 06.42133206;
- tramite ***PEC*** all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
I reclami indirizzati all'*IVASS* devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a *Genertel* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più in dettaglio le relative circostanze.

Art. 19 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org), **è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi:**

- **Mediazione** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
  - via *PEC* a genertel@pec.genertel.it;
  - via lettera alla sede legale di *Genertel*.

Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

- **Negoziazione assistita** per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o natanti, bisogna prima tentare la negoziazione assistita. La richiesta va inviata a *Genertel* tramite il proprio avvocato.

Inoltre, è possibile attivare:

- **Arbitrato** per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'Assicurato non è d'accordo con DAS sulla gestione del Sinistro, può richiedere un arbitrato per valutare se il parere di DAS è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
  - via *PEC* a servizio.clienti@pec.das.it;
  - via lettera alla sede legale di *DAS*.
- **Procedura FIN-NET** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare in via preliminare la procedura della conciliazione paritetica.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;

(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)

(iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)

(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)

(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;

(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno

utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1. per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
2. per la cessione alle società del Gruppo Generali[15] e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

---

15 Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion

Trasferimento dei dati all'estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.
Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione[16]. Se il *Veicolo* causa senza volerlo danni a terzi mentre è usata in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Genertel* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni.
Queste somme:
- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il *Veicolo* è utilizzato e dal fatto che sia ferma o in movimento.
È compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia per:
- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

CHI PUO' GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

Art. 1.2 - Tipo di guida
Il contratto può essere personalizzato in base alle caratteristiche dei conducenti del *Veicolo*.
I tipi di guida possibili sono:
- esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
- inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
- non solo esperti.

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*, ma se il *Contraente* ha dichiarato che il *Veicolo* non è mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, per i *Sinistri* con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il *Contraente* rimborsa la "*Franchigia* conducente inesperto" di **350 euro** che si somma all'eventuale *Franchigia* che il *Contraente* ha scelto di inserire in contratto, a fronte di una riduzione del *Premio* come descritto nell'**art. 1.8 *Franchigia***.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"
Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria *Genertel* assicura, con lo stesso Massimale e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo a terzi:
a) dal gancio di traino del *Veicolo*;
b) da un *Trasportato* del *Veicolo* (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - Rischi esclusi
Non sono assicurati i danni causati:
- - da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*;
- - dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara[17].

In questi casi, *Genertel* può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
Il *Conducente* responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e **sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.** i seguenti soggetti:
1. il *Proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi del *Conducente* o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;

16 Art.122 *Codice delle Assicurazioni Private*
17 Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*

- se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal contratto
L'assicurazione non opera per i *Sinistri*:

a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di:
   - patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
   - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.

b) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[18];

c) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;

d) subiti dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;

e) che avvengono in *Aree aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra citati *Genertel* può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

COSA FACCIO IN CASO DI *INCIDENTE*?

Segnala l'*Incidente*
1. indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'*Incidente*
1. cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'*Incidente* e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il *Modulo Blu*
- compila con attenzione il ***Modulo Blu*** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il *Modulo Blu* vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il *Modulo Blu* puoi compilarlo anche in seguito, ed incontrare la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 16.

Avvia la procedura di *Risarcimento*
- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione denuncia on line del sito **www.genertel.it** o **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it**. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito **www.genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*
- in questo modo il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del tuo *Sinistro* è rapida e sicura.

Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.6 - Forma tariffaria Bonus Malus
L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione descritto all'ALLEGATO 1[19].

18 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"
19 Provv. 72/2018 di IVASS

COME EVOLVE LA MIA CLASSE

In prossimità della scadenza del contratto annuale, *Genertel* mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La *Classe universale* è calcolata in base alla presenza o meno di *Sinistri* pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione[20].
Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i *Sinistri* per cui è stata accertata la *Responsabilità principale* dell'*Assicurato*.
I *Sinistri* pagati con *Responsabilità paritaria* dell'*Assicurato* minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* vengono sommate le loro percentuali e, se si raggiunge la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.
L'eventuale *Franchigia* prevista in contratto è dovuta dal *Contraente* da quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
La *Classe Universale* può evolvere nei seguenti modi:

- se non ci sono *Sinistri* è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo *Sinistro* è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo *Sinistro* in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
L'attestazione riporta, oltre alla *Classe universale (CU)*, anche la *Classe di merito Genertel*, che prevede però la classe minima -1.
Per le regole di assegnazione della *Classe universale (CU)*, di corrispondenza tra la *Classe universale (CU)* e la *Classe di merito Genertel* e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'Assicurato può evitare l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i *Sinistri* che l'hanno causata.
È possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a *CONSAP*, per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento diretto* (CARD);
- a *Genertel* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD).

Il *Contraente*, per conoscere l'importo dei *Sinistri* che rientrano nella procedura di *Risarcimento diretto*[21], deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso *CONSAP*

- utilizzando la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- scrivendo a *CONSAP*, Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Può fare la richiesta direttamente o delegare Genertel a richiedere l'importo a nome suo. *CONSAP* comunicherà direttamente al *Contraente* l'importo.
Per delegare *Genertel*, il *Contraente* può scrivere un email a protezione.bonus@genertel.it per ottenere il documento da compilare e le istruzioni per la restituzione a *Genertel*.
Il *Contraente*, per conoscere l'importo di altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD), deve rivolgersi a *Genertel*:

- al telefono al 040.20.20.40;
- via email al servizio_sinistri@genertel.it;
- tramite una lettera a Genertel sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste.

Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@genertel.it o via **fax** al +39.041.33.62.344.

> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Art. 1.7 - Dispositivo Telematico - Scatola nera
Se è previsto che venga installata e attivata la *Scatola nera* fornita da *Jeniot S.p.A.*, il *Contraente* ha diritto a uno sconto sul *Premio* R.C.A. indicato in preventivo e in *Polizza*.

20 Art. 3 del Regolamento Ivass 9/2015
21 Art.149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private

Per poter usufruire dei servizi e vantaggi della *Scatola nera* è necessario acquistare la garanzia **Assistenza Telematica con Scatola Nera (Sezione 10C)** in abbinamento all'Assistenza Stradale Estesa o Top oppure all'Assistenza Stradale Auto Elettriche.
Jeniot S.p.A. concede la *Scatola nera* in comodato d'uso gratuito. La *Scatola nera* permette l'erogazione delle prestazioni dell'Assistenza Telematica con Scatola Nera e dei servizi elencati nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici di *Jeniot S.p.A.*, oggetto del canone telematico.
Se il *Contraente* acquista l'opzione **Dispositivo Telematico - Scatola nera**, il *Premio* pagato comprende anche la quota di canone telematico. La quota di canone telematico è pari all'importo indicato in preventivo e in contratto per i servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici di *Jeniot S.p.A.* Il *Contraente* riceve la fattura relativa al canone telematico da parte di *Jeniot S.p.A.*.

Art. 1.7.1 - Installazione e attivazione della *Scatola nera*
Se il *Contraente* sceglie l'opzione **Dispositivo Telematico - Scatola nera, deve far installare la *Scatola nera*** presso un centro di installazione convenzionato con *Jeniot S.p.A.* Il centro di installazione convenzionato installa e attiva la *Scatola nera* e ne verifica il funzionamento.
Tutti i costi di installazione e attivazione sono a carico di *Genertel*. Il *Contraente* deve collaborare affinché l'installazione e l'attivazione avvengano nel più breve tempo possibile.
Se il *Contraente* non fa installare *Scatola nera* non entro **20 giorni** dalla data di *Decorrenza*, *Genertel* rettifica d'ufficio il contratto di assicurazione con un costo aggiuntivo di **30 euro** per spese amministrative.
Genertel, in caso di rettifica per mancata installazione della *Scatola nera*, addebita il *Premio* di rettifica sul sistema di pagamento utilizzato al momento della stipula del contratto.
Il *Premio* di rettifica è pari alla differenza fra il *Premio* pagato e quello previsto per il contratto senza la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera (al netto delle tasse) e dei vantaggi da essa derivanti, relativamente all'intero periodo assicurativo.
Se il *Contraente* non paga l'eventuale differenza di *Premio* dovuta alla rettifica d'ufficio, *Genertel* può rivalersi per gli importi pagati a terzi in caso di *Sinistro*, in proporzione alla differenza tra il *Premio* pagato e quello determinato a seguito della rettifica.

Art. 1.7.2 - Gestione delle anomalie della *Scatola nera*
Se i servizi telematici non funzionano, *Jeniot S.p.A.* contatta il *Contraente* tramite sms e email, per identificarne le cause. Se il cellulare o l'indirizzo e-mail indicati in contratto non sono corretti, i tentativi di contatto da parte di *Jeniot S.p.A.* non possono andare a buon fine e di conseguenza l'anomalia della Scatola nera non può essere risolta. Se il *Contraente* non collabora per risolvere il problema, il punteggio per stile di guida potrebbe non venire correttamente calcolato e, al rinnovo della polizza con Assistenza Telematica con Scatola Nera, non venire riconosciuto l'eventuale sconto che ne deriva.

Art. 1.7.3 - Ricostruzione della dinamica dell'*Incidente*
In caso di *Sinistro*, *Genertel* può gestirlo utilizzando i dati registrati dalla *Scatola nera* al momento dell'evento.

Art. 1.8 - Franchigia
Se proposta da *Genertel*, il *Contraente* può inserire nel contratto la *Franchigia* a fronte di uno sconto sul *Premio* R.C.A.. In questo caso, il *Contraente* paga la *Franchigia* a *Genertel*:
- in casi di *Risarcimento diretto*, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando *Genertel* paga il danneggiato.

COME FUNZIONA LA *FRANCHIGIA*?

Esempio di *Franchigia*
Massimale assicurato: 10.000.000 euro
Franchigia: 500 euro
Ammontare del danno: 5.000 euro
Genertel paga: 4.500 euro (l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)
L'*Assicurato* paga: 500 euro

Art. 1.9 - Carrozzerie Convenzionate
Se il *Contraente* sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, **l'*Assicurato* si impegna ad ottenere il *Risarcimento* del danno subito attraverso la riparazione del *Veicolo* presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*** (*Risarcimento in forma specifica*). **Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* avrà diritto ad esigere una penale a carico dell'*Assicurato*.**
Il *Risarcimento in forma specifica*, cioè la riparazione diretta del *Veicolo* tramite Carrozzerie Convenzionate, è prestato solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- deve essere applicabile la disciplina del *Risarcimento diretto* e il *Sinistro* si deve verificare in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- non deve risultare responsabilità dell'*Assicurato*;
- il danno non deve superare l'80% del valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*;

Se manca anche una sola di queste condizioni, il *Risarcimento* del danno avviene in forma ordinaria, attraverso l'offerta di una somma di denaro.
Con questa opzione **l'*Assicurato* si impegna**:

- a denunciare il *Sinistro* come previsto dalle Condizioni di assicurazione all'art. 16.1 - Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*; Sezione 16 - Procedura per il risarcimento dei danni R.C. Auto;
- a far riparare il *Veicolo* presso una delle carrozzerie convenzionate che gli viene comunicata contattando l'assistenza clienti o consultando il sito internet di *Genertel*;
- a consegnare agli addetti della carrozzeria copia del *Modulo blu*, i dati relativi alla *Polizza* e al *Sinistro* e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Se il *Veicolo* non è consegnato per la riparazione a una delle Carrozzerie Convenzionate, entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di *Risarcimento*, *Genertel*:

- **non fornisce il *Risarcimento* in forma specifica, ma in forma ordinaria, attraverso l'offerta di una somma di denaro;**
- **ha il diritto di esigere da parte del *Contraente*, a titolo di penale forfettaria per inadempimento, il pagamento di una somma pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di 500 euro, che il *Contraente* autorizza sin d'ora a detrarre dal pagamento del *Sinistro*.**

In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto, l'*Assicurato* danneggiato deve corrispondere alla carrozzeria la parte di costi a suo carico.
L'*Assicurato* potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia solo se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del *Sinistro* o di residenza del *Proprietario* e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*.

QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?

Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:

- Nessun anticipo di denaro
- *Autovettura* sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
- Riparazioni garantite con ricambi originali ed eseguite da professionisti qualificati
- Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
- Corsia preferenziale nell'accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
- Pulizia esterna del *Veicolo* al termine della riparazione
- Check-up tecnico gratuito
- Assistenza sull'intero territorio nazionale

SEZIONE 2 > BONUS PROTETTO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2 - Garanzia Bonus Protetto
La garanzia Bonus Protetto permette di mantenere la *Classe di merito Genertel* in corso se durante l'annualità assicurativa si verifica un solo *Sinistro*. Valgono comunque le condizioni dell'art. 1.6 per quanto riguarda l'evoluzione della *Classe universale (CU)*. Quando si verificano due o più *Sinistri*, la garanzia Bonus Protetto non opera, e l'evoluzione della *Classe di merito Genertel* segue le normali regole evolutive previste dall'art. 1.6.

SEZIONE 3 > RC IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
Genertel assicura i rischi per i danni causati senza volerlo a terzi se derivano:
- **dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.**, anche presi a noleggio a breve termine o in *sharing*. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.), *Genertel* assicura solo la circolazione su veicoli le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mezzo preso in sharing, se è già presente una polizza R.C., *Genertel* copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto da tale polizza;
- dalla **circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing***. In questi casi *Genertel* copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto dalla polizza R.C.A. che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing*;
- dagli **spostamenti a piedi**.

La garanzia opera, nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i **danni causati**:
- dal *Proprietario*;
- dal *Contraente* se diverso dal *Proprietario*;

e solo in caso di circolazione stradale in aree pubbliche e equiparate.

Art. 3.2 - Massimali
Genertel presta l'assicurazione **nei limiti del *Massimale***. Se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha con *Genertel* più di una *Polizza* per i rischi coperti da questa garanzia, i relativi *Massimali* si possono sommare. In tal caso questa garanzia opera a secondo rischio, quindi in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Rischi esclusi
La garanzia **non opera** se il danno si verifica:
- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale.** Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o *Aree aeroportuali*;
- con **dolo** del *Proprietario* o del *Contraente*.

Ai fini della presente assicurazione **non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa**:
a) il *Proprietario* e il *Contraente* se è diverso dal *Proprietario*;
b) ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti indicati nel punto a);
c) coniuge, genitori, figli, suoceri, generi e nuore dei soggetti indicati nel punto a), anche se non risultano dal rispettivo Certificato di Stato di Famiglia;

d) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con i soggetti indicati nel punto a), subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) il proprietario del veicolo preso a noleggio o in *sharing*.

Nel caso di circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in *sharing* l'assicurazione opera solo se la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing è valida e opera al momento del sinistro.

Se il veicolo a noleggio a breve termine o in *sharing* non è assicurato al momento del *Sinistro*, la garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del *Sinistro*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera per i *Sinistri*:

a) che avvengono quando l'*Assicurato* guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del *Sinistro***;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada[22];
d) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
e) subiti dai trasportati se il **trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni in vigore;
f) che derivano dalla **proprietà o uso di animali**;
g) subiti da **cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo**;
h) di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**;
i) che avvengono in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.**

Art. 3.5 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per *Sinistro*.

SEZIONE 4 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti del *Veicolo*, compresi gli *Accessori*, in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

a) *Furto* o tentato *Furto* del *Veicolo*, di sue parti o di oggetti in essa contenuti. Il *Furto* di *Apparecchi multimediali* è indennizzato fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della *Somma assicurata*. Il *Contraente* deve dimostrare l'esistenza degli *Apparecchi multimediali* e presentare a *Genertel* la documentazione relativa all'acquisto;
b) *Incendio* anche se causato da *Atti Vandalici*.

Genertel indennizza inoltre:

c) le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di **500 euro** per evento, necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
- il *Veicolo* viene ritrovato dopo un *Furto*;
- il *Veicolo* viene sequestrato dalle autorità dopo un *Incendio*;

d) la perdita dell'imposta di proprietà (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di *Furto* se il *Contraente* assicura con *Genertel* un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

22 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 - Rischi esclusi
La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:
- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'*Indennizzo*
Se alla stipula del contratto il *Contraente*:
- dichiara che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile[23];
- dichiara la presenza di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile[24];
- dichiara che il *Veicolo* monta un *Antifurto satellitare* o un localizzatore satellitare e l'*Assicurato* non è in grado di provare l'esistenza, al momento del *Furto*, di un abbonamento a un servizio satellitare, *Genertel* non paga alcun *Indennizzo*;
- sceglie l'Assistenza Telematica con Scatola Nera ma non installa o non attiva in dispositivo, in caso di *Furto*, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile[25]. Genertel non applica questa riduzione nei primi 20 giorni dalla *Decorrenza* se si tratta di:
  - prima installazione;
  - cambio veicolo con trasferimento della scatola nera;
  - sceglie l'Assistenza Telematica con Scatola Nera ma non collabora con *Jeniot S.p.A.* alla risoluzione di malfunzionamenti della *Scatola nera*, *Genertel* non paga alcun *Indennizzo*.

Art. 4.4 - Esclusioni previste dal contratto
Sono esclusi i danni:
a) da *Furto* o tentato *Furto* che avvengono in conseguenza di *Atti vandalici*;
b) determinati da *Furto* totale o parziale agevolato da:
   - mancata chiusura;
   - presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo* al suo interno;
   - presenza delle chiavi di accensione all'interno del *Veicolo*.
c) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 4.5 – *Scoperto* e *Minimo*
A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.
L'*Assicurato* può far riparare il *Veicolo* presso una delle carrozzerie convenzionate con *Genertel* o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati. Se si affida a una delle carrozzerie convenzionate con *Genertel* o in caso di *Furto* totale, il *Minimo* indicato in *Polizza* è dimezzato.

---

23 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"
24 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"
25 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

COME FUNZIONANO LO *SCOPERTO* E *MINIMO*?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danneggiamento del *Veicolo* a seguito di *Furto*
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro
Scoperto: 5% (euro 2.000 x 5%= 100 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Genertel paga: 2.000 - 500 = 1.500 euro
L'*Assicurato* paga: 500 euro (perché lo *Scoperto* del 5% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).
In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il *Minimo* è dimezzato.

> **OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO**

Art. 4.6 - Carrozzerie Convenzionate
Se il *Contraente* sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, **l'*Assicurato* si impegna a riparare il *Veicolo* presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*** (*Indennizzo in forma specifica*). **Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* raddoppia il *Minimo* indicato in *Polizza*.**
Se la riparazione è antieconomica, a eccezione del caso di *Furto* parziale, l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata*, come determinato **dall'articolo 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno**. In tal caso il *Minimo* indicato in *Polizza* non è raddoppiato.
L'*Assicurato* potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del *Minimo*, solo se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo del *Sinistro* o di residenza del *Proprietario* e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*.

COSA FACCIO IN CASO DI *FURTO*?

Fai immediatamente denuncia alle autorità
- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il *Veicolo*.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera
- chiama immediatamente il numero verde **800.93.88.16** dall'Italia o il numero **+39.02.58.24.61.99** dall'estero, verrà attivata la **localizzazione satellitare GPS** per cercare di rintracciare e recuperare il *Veicolo*. Per tutti i dettagli vedi la sezione 10C.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top oppure Assistenza Stradale Auto Elettriche
- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, la *Struttura Organizzativa* ti metterà a disposizione un'*Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 10A, 10B o 10D.

Avvia la procedura per l'*Indennizzo* del danno
- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+** insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

In caso di danno da *Furto* porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*
- in questo modo dimezzi il *Minimo* indicato in *Polizza* e il *Veicolo* viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

COSA FACCIO IN CASO DI *INCENDIO*?

Segnala l'*Incendio*
- allontanati il più possibile dal *Veicolo* e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top oppure Assistenza Stradale Auto Elettriche
- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**; la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo* e, se il fermo del *Veicolo* supera i limiti previsti, un' *Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 10A, 10B o 10D. Per poter rimuovere il *Veicolo* è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.

Avvia la procedura per l'*Indennizzo* del danno
- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 17.

In caso di danno da *Incendio* porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*
- in questo modo dimezzi il *Minimo* indicato in *Polizza* e il *Veicolo* viene riparato senza anticipo di denaro.

Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS e Android!

QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?

Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
- Nessun anticipo di denaro
- Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
- Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
- Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
- Corsia preferenziale nell'accettazione del *Veicolo* e nella riparazione del danno
- Pulizia esterna del *Veicolo* al termine della riparazione
- Check-up tecnico gratuito
- Assistenza sull'intero territorio nazionale

COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 4.7 - Ritrovamento del *Veicolo*
Se l'*Assicurato* scopre che il *Veicolo* rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:
- informare *Genertel*;
- inviare a *Genertel* la documentazione sul ritrovamento rilasciata dalle autorità.

L'*Assicurato* ha questi obblighi sia prima, sia dopo il pagamento dell'*Indennizzo*.
Se il *Veicolo* viene recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può scegliere di:
- **rientrare in possesso del *Veicolo*:** in questo caso l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* di voler rientrare nel possesso del *Veicolo* entro 7 giorni da quando viene a sapere che è stato ritrovato. In questo caso deve rimborsare l'*Indennizzo* che ha ricevuto per il *Furto*;
- **non conservare la proprietà del *Veicolo*:** in questo caso l'*Assicurato* deve comunicare la sua decisione a *Genertel* entro 7 giorni. Se lo fa oppure se non fornisce alcuna comunicazione entro **7 giorni**, *Genertel* può vendere il *Veicolo* in forza della procura speciale rilasciata in suo favore e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'*Indennizzo*.

SEZIONE 5 > MINIKASKO / KASKO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo* compresi gli *Accessori* durante la circolazione del *Veicolo* in aree pubbliche o private, escluse le *Aree aeroportuali*, in conseguenza di uno degli eventi descritti dalle singole opzioni riportate di seguito. Il *Contraente* può scegliere tra due opzioni alternative di garanzia:

1. **Minikasko**: in caso di collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.
2. **Kasko**: se si verifica uno dei seguenti eventi:
   - collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato;
   - urto del *Veicolo* contro ostacoli mobili o fissi;
   - urto di oggetti contro il *Veicolo*;
   - uscita di strada o ribaltamento.

Genertel rinuncia al diritto di *Surroga*[26] nei confronti dei seguenti soggetti:

- il *Conducente*;
- i *Trasportati*;
- i familiari e i dipendenti dell'*Assicurato*.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.3 - Cause di riduzione dell'*Indennizzo*

Se alla stipula del contratto il *Contraente* ha dichiarato:

1. che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile[27].
2. che il *Veicolo* dispone di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile[28].

Art. 5.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
   - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.

b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[29];

d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;

---

26 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

27 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

28 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

29 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 5.5 – *Scoperto* e *Minimo*
A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.
L'*Assicurato* può far riparare il *Veicolo* presso una delle carrozzerie convenzionate *Genertel* o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati. Se si affida a una delle carrozzerie convenzionate *Genertel*, il *Minimo* indicato in *Polizza* è dimezzato.

COME FUNZIONANO LO *SCOPERTO* E *MINIMO*?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di Minikasko e Kasko
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000 x 10% = 200 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Genertel paga: 2.000 - 500 = 1.500 euro
L'*Assicurato* paga: 500 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il *Minimo* è dimezzato.

> OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Art. 5.6 - Carrozzerie Convenzionate
Se il *Contraente* sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, **l'*Assicurato* si impegna a riparare il *Veicolo* presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*** (*Indennizzo in forma specifica*). **Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* raddoppia il *Minimo* indicato in *Polizza*.**
Se la riparazione è antieconomica, l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata*, come determinato **dall'articolo 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno**. In tal caso il *Minimo* indicato in *Polizza* non è raddoppiato. **L'*Assicurato* potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del *Minimo*, solo se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo del *Sinistro* o di residenza del *Proprietario* e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*.**

COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL *VEICOLO*?

Fai immediatamente denuncia
- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

Porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*
- in questo modo dimezzi il *Minimo* indicato in *Polizza* e il *Veicolo* viene riparato senza anticipo di denaro.

Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top oppure Assistenza Stradale Auto Elettriche
- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo* e, se il fermo del *Veicolo* supera i limiti previsti, un'*Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 10A, 10B o 10D.

HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS e Android!

QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?

Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:

- Nessun anticipo di denaro
- Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
- Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
- Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
- Corsia preferenziale nell'accettazione del *Veicolo* e nella riparazione del danno
- Pulizia esterna del *Veicolo* al termine della riparazione
- Check-up tecnico gratuito
- Assistenza sull'intero territorio nazionale

SEZIONE 6 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, **paga:**

- **il costo della riparazione** dei danni diretti e materiali subiti del *Veicolo*;
- l'*Indennizzo*, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale *Infortunio* subito dal *Conducente*.

Genertel presta l'assicurazione solo se i danni vengano riparati. L'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata*, come determinato **dall'articolo 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno** senza adempiere a questa condizione solo in caso di riparazione antieconomica. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il *Veicolo* è superiore al suo valore commerciale.

La garanzia opera se:

- l'*Assicurato* non ha alcuna responsabilità nella causa del *Sinistro* e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del *Modulo blu* se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il *Sinistro* avviene in Italia;
- il *Sinistro* non avviene in *Aree aeroportuali*;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il *Sinistro* coinvolge solo 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l'indennizzo è pagato.

Se sono presenti in contratto le garanzie Minikasko/Kasko, la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera solo per l'*Indennizzo* delle eventuali spese mediche sostenute.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.2 – Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.3 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però

- in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
- in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.

b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[30];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 6.4 – *Scoperto* e *Minimo*
L'*Assicurato* può far riparare il *Veicolo* presso:
1. una delle carrozzerie convenzionate con *Genertel*. In questo caso *Genertel* non applica alcun *Scoperto* nè *Minimo* e indennizza il danno nella modalità *Indennizzo* in forma specifica;
2. un centro di riparazione non convenzionato con *Genertel*. In questo caso a carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*. In caso di riparazione presso un centro non convenzionato, *Genertel* paga l'*Indennizzo* solo se l'*Assicurato* presenta la fattura della riparazione.

Genertel applica lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* anche in caso di riparazione antieconomica.

COME FUNZIONANO LO *SCOPERTO* E *MINIMO*?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di Tutela danni da veicoli non assicurati
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000 x 10%= 200 euro) con un *Minimo* di 250 euro

In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata
Genertel paga: 2.000 euro
L'*Assicurato* paga: 0 euro (perché *Genertel* azzera lo *Scoperto* e il *Minimo*).

In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata
Genertel paga: 1.750 euro
L'*Assicurato* paga: 250 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 6.5 - Obblighi a carico dell'*Assicurato*
L'*Assicurato* cede a *Genertel* i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili[31] e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.
L'*Assicurato* ha questo obbligo solo a riguardo di:
- danni che sono oggetto di questa garanzia;
- l'entità dell'*Indennizzo* che ha ricevuto.

L'*Assicurato* mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:
- per quanto non è coperto da questa garanzia;
- per l'eventuale eccedenza rispetto all'*Indennizzo* ricevuto.

L'*Assicurato* deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia

30 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"
31 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

Vittime della Strada fino a che *Genertel* non paga l'*Indennizzo*. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*.

COSA FACCIO IN CASO DI *INCIDENTE* CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'*Incidente* e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il *Modulo blu* e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di *Genertel* scegli e porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top oppure Assistenza Stradale Auto Elettriche

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo* e, se il fermo del *Veicolo* supera i limiti previsti, un'*Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 10A, 10B o 10D.

In caso di *Infortunio* conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

SEZIONE 7 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.
La garanzia non può essere abbinata alla garanzia Kasko perché già compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo* in un urto o una collisione con *Animali selvatici*.

Genertel paga, con il limite della *Somma assicurata*, **il costo della riparazione effettuata** dei danni se:

- il *Sinistro* avviene in Italia;
- il *Sinistro* avviene su una strada asfaltata aperta al pubblico;
- l'*Assicurato* fornisce il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (ad esempio la Polizia Stradale) intervenute sul luogo del *Sinistro* che certificano senza dubbio l'urto o collisione del *Veicolo* con gli *Animali selvatici*.

In autostrada la garanzia opera solo in casi di collisione contro volatili.

Genertel indennizza il danno non riparato solo se la riparazione è antieconomica. In questo caso l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata* come determinato **dall'articolo 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno**.

Genertel rimborsa inoltre, fino a **250 euro** per *Sinistro*, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della clinica veterinaria o dalle Forze dell'Ordine);

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.2 – Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di dolo:

- del Conducente;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.3 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera se il *Conducente* viene sanzionato[32] per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure neccessarie per soccorrere in maniera tempestiva gli animali danneggiati.

Sono esclusi i danni che avvengono:

a) quando il *Veicolo* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
   - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.

b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[33];

d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;

e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;

f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;

g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 7.4 – *Scoperto* e *Minimo*

L'*Assicurato* può far riparare il *Veicolo* presso:

1. una delle carrozzerie convenzionate con *Genertel*. In questo caso *Genertel* non applica alcun *Scoperto* nè *Minimo* e indennizza il danno nella modalità *Indennizzo* in forma specifica;
2. un centro di riparazione non convenzionato con *Genertel*. In questo caso a carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*. In caso di riparazione presso un centro non convenzionato, *Genertel* paga l'*Indennizzo* solo se l'*Assicurato* presenta la fattura della riparazione.

Genertel applica lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* anche in caso di riparazione antieconomica.

COME FUNZIONANO LO *SCOPERTO* E *MINIMO*?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di Collisione con animali selvatici
Somma assicurata: 2.000 euro
Danni a seguito del *Sinistro* 1.000 euro
Scoperto 10% (euro 1.000x10%= 100 euro) con un *Minimo* di 150 euro

In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata
Genertel paga: 1.000 euro
L'*Assicurato* paga: 0 euro (perché *Genertel* azzera lo *Scoperto* e il *Minimo*).

In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata
Genertel paga: 850 euro
L'*Assicurato* paga: 150 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).

32 Art.189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada
33 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'*Incidente* e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento corredata dal verbale attraverso l'**app Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte di *Genertel* scegli e porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*

- Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet www.genertel.it.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top oppure Assistenza Stradale Auto Elettriche

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**, la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo* e, se il fermo del *Veicolo* supera i limiti previsti, un'*Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 10A, 10B o 10D.

SEZIONE 8 > EVENTI ATMOSFERICI / ATTI VANDALICI / CRISTALLI

Le garanzie operano solo se sono acquistate e riportate in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

EVENTI ATMOSFERICI

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.

Art. 8.1 lettera A - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti del *Veicolo* a seguito di:

- uragani;
- trombe d'aria;
- grandine;
- frane;
- smottamenti.

> CHE COSA È ASSICURATO?

ATTI VANDALICI

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Eventi atmosferici.

Art. 8.1 lettera B - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti del *Veicolo* a seguito di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio o altri *Atti vandalici*.

Il danno deve essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione.

> CHE COSA È ASSICURATO?

CRISTALLI

Art. 8.1 lettera C - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti del *Veicolo* a seguito di rottura del:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali;
- tetto panoramico;

dovuta a una causa accidentale diversa da quelle elencate negli **artt. 8.1 lettera A - Eventi atmosferici e 8.1 lettera B - Atti vandalici**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.2 - Rischi esclusi
La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:
- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.3 - Cause di riduzione dell'*Indennizzo*
Se alla stipula del contratto il *Contraente* ha dichiarato:
1. che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile[34].
2. che il *Veicolo* dispone di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile[35].

Art. 8.4 - Esclusioni previste dal contratto
Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:
- terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, slavina, valanga, fulmine;
- atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 8.5 – *Scoperto* e *Minimo* per la garanzia Cristalli
A carico dell'*Assicurato* rimane il ***Minimo*** indicato in *Polizza*. In caso di danno parziale ai cristalli, se la riparazione è fatta presso un centro carglass® e il suo costo non supera i **100 euro**, non si applica il *Minimo* previsto.

Art. 8.6 – *Scoperto* e *Minimo* per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici
A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.
L'*Assicurato* può far riparare il *Veicolo* presso una delle carrozzerie convenzionate *Genertel* o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati. Se si affida a una delle carrozzerie convenzionate con *Genertel*, il *Minimo* indicato in *Polizza* è dimezzato.

COME FUNZIONANO LO *SCOPERTO* E *MINIMO*?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di danni al *Veicolo* per *Atti vandalici*
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del *Sinistro*: 3.000 euro
Scoperto: 5% (euro 3.000x5%= 150 euro) con un *Minimo* di 500 euro
Genertel paga: 2.500 euro
L'*Assicurato* paga: 500 euro (perché lo *Scoperto* del 5% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).
In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il *Minimo* è dimezzato.

34 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio" del Codice Civile
35 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio" del Codice Civile

> OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Art. 8.7 - Carrozzerie convenzionate per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici
Se il *Contraente* sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, **l'*Assicurato* si impegna a riparare il *Veicolo* presso una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel*** (*Indennizzo in forma specifica*). **Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* raddoppia il *Minimo* indicato in *Polizza*.**
Se la riparazione è antieconomica, a eccezione del caso di *Furto parziale*, l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata*, come determinato **dall'articolo 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno**. In tal caso il *Minimo* indicato in *Polizza* non viene raddoppiato.
L'*Assicurato* potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del *Minimo*, solo se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo del *Sinistro* o di residenza del *Proprietario* e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*.

COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI O ATTI VANDALICI?

Fai immediatamente denuncia
- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+**. In caso di *Atto vandalico* occorre inviare anche la **denuncia presentata alle autorità**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con *Genertel*
- in questo modo dimezzi il *Minimo* indicato in *Polizza* e il *Veicolo* viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

In caso di danno ai cristalli porta il *Veicolo* presso un centro carglass®
- **nessuna denuncia!** Il centro carglass® provvederà a riparare il danno dopo aver avvisato *Genertel*. In più, se vai presso un centro carglass®, se il danno ai cristalli non comporta la sostituzione degli stessi non paghi nulla quando il costo della riparazione non supera i 100 euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet **www.carglass.it**.

HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS e Android!

QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?

Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
- Nessun anticipo di denaro
- Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio del *Veicolo*, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
- Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
- Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
- Corsia preferenziale nell'accettazione del *Veicolo* e nella riparazione del danno
- Pulizia esterna del *Veicolo* al termine della riparazione
- Check-up tecnico gratuito
- Assistenza sull'intero territorio nazionale

SEZIONE 9 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

Secondo la normativa vigente[36], *Genertel* ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 – e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata *DAS*. Devono essere inviate a *DAS* tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del *Sinistro*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al *Proprietario*, al locatario in caso di leasing o al *Conducente*:

a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in **sede civile**, se durante la circolazione del *Veicolo* avviene un *Incidente* che provoca all'*Assicurato* un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
   - la condotta di un terzo;
   - un'azione compiuta da un terzo;
   - le condizioni della strada.

b) **l'assistenza giudiziale** se l'*Assicurato* **è indagato o imputato in un procedimento penale** per un *Incidente* che avviene durante la circolazione del *Veicolo*.

In entrambi i casi la garanzia opera per *Incidenti* che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 9.2 - Gestione del *Sinistro*

DAS, ottenuta tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, *DAS*:

1. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'Incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (*CONSAP*) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
2. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'*Assicurato*. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
3. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in *Polizza*, le eventuali spese documentate:
   a) per l'intervento del legale;
   b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
   c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
   d) pagate a favore della controparte.

Non sono comprese multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* sempre e solo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*; questo *Massimale* è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'*Assicurato*, sia per il recupero del danno in sede civile.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del *Sinistro* è riservata esclusivamente a *DAS* (art. 164 comma 2, lett. a, del *Codice delle Assicurazioni Private*).

Le garanzie operano solo per i *Sinistri* per cui gli incarichi a legali e periti sono già stati autorizzati da *DAS* per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del *Sinistro*, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con *DAS*, **in caso contrario l'*Assicurato* risponde di tutte le spese sostenute da *Genertel* per la gestione della pratica**.

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, *DAS* svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'*Assicurato* deve rilasciare, se richiesto da *DAS*, apposita procura per la gestione della controversia.

36 Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del *Codice delle Assicurazioni Private*

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, *DAS* propone all'*Assicurato* di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'*Assicurato* presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

In caso di giudizio, l'*Assicurato* può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da *DAS* o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di *Genertel*.
L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a *DAS* se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da *DAS*, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. *DAS* si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di *Genertel* nei limiti del *Massimale* di *Polizza* (*Massimale* unico anche in caso di intervento di più legali). Se l'*Assicurato* nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'*Assicurato* non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da *DAS*. Se *DAS* non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.
  Genertel e *DAS* non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 9.3 - Anticipi sulle spese civili e penali
DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il *Massimale* di *Polizza* e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le *Spese borsuali* relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da *DAS*, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 9.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile
Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l'*Assicurato* ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale.
Di conseguenza *DAS* non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'*Assicurato* deve restituire le somme che *DAS* ha anticipato all'avvocato a titolo di *Spese borsuali* e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.
Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, le spese sono rimborsate sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, *DAS*, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il *Massimale* di *Polizza*. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a *DAS*.

Procedimento di mediazione
Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'*Assicurato* e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, *Genertel* non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, *Genertel* risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 9.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Se l'*Assicurato* nomina il legale a sua scelta deve aggiornare *DAS* a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio.
Alla fine del procedimento penale, l'*Assicurato* deve inviare a *DAS* una copia della sentenza o del decreto del giudice. *DAS* liquida gli onorari del penalista sulla nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il *Massimale* di Polizza.
Questo *Massimale* comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.

COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo **sinistri@das.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it.**
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 17.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.6 - Rischi esclusi
La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'*Assicurato* o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, *Atti vandalici* o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.7 - Esclusioni previste dal contratto
La garanzia Assistenza Legale non opera:
a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'*Assicurato*;
b) in caso di controversie tra il *Conducente* e i suoi *Trasportati*, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del *Codice della Strada* (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
d) in caso di costituzione di parte civile;
e) per il dissequestro del *Veicolo*;
f) in caso di difetti di fabbricazione del *Veicolo*;
g) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
   - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
h) per i *Sinistri* quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[37];
i) quando *Genertel* è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se sono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente);

37 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

j) quando l'*Incidente* è disciplinato dalla procedura di *Risarcimento diretto*[38];
k) se la controversia nasce per ottenere un Indennizzo **minore o uguale a 300 euro**;
l) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 9.8 - Arbitrato
Sia l'*Assicurato* sia *DAS* in caso di:
- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'*Assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
Per attivare l'arbitrato nei confronti di *DAS* l'*Assicurato* deve inviare la richiesta tramite:
- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*Assicurato*, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, *DAS* **non rimborsa le spese sostenute.**
Se l'*Assicurato* - in alternativa alla procedura arbitrale - intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

SEZIONE 10A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

Premessa
Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.
È prestata assistenza all'*Assicurato* se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10A.1 - Prestazioni
Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 10A.1.1 - Soccorso stradale
Se il *Veicolo* non funziona per:
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.
Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* viene portato all'officina più vicina.
Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli

38 Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del *Codice delle Assicurazioni Private*

interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.
Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **200 euro** per *Sinistro*.
Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 10A.1.2 - Depannage
Se il *Veicolo* non funziona per:
- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.
Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* come descritto nell'art. 10A1.1.

Art. 10A.1.3 - *Autovettura* in sostituzione
Se il *Veicolo* non funziona per:
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*,

e si verifica una delle seguenti condizioni:
- il *Veicolo* resta fermo presso un'officina per almeno **3 giorni** di fila;
- per la riparazione ci vogliono più di **8 ore** di manodopera certificate dall'officina meccanica;

oppure
- in caso di *Furto* totale;

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa* per chiedere un'*Autovettura* in sostituzione. Gli viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata un'*Autovettura* per uso privato, a chilometraggio illimitato e senza autista, di categoria equivalente e comunque fino ad un massimo di 1.200 cc.di cilindrata.
Per l'*Autovettura* in sostituzione l'*Assicurato* deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire alla stazione di noleggio:
- patente di guida valida e in originale;
- carta di credito (non prepagata) come cauzione.

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, **per un massimo di 3 giorni consecutivi**.
Se l'*Assicurato* è un soggetto diversamente abile e la *Struttura Organizzativa* non riesce a reperire un'*Autovettura* idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documentate con il limite di **70 euro** al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, per un massimo di **3 giorni consecutivi.**
Se per i motivi descritti sopra l'*Immobilizzazione* del *Veicolo* avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, *Genertel* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il *Veicolo* deve rimanere in officina per almeno 24 ore.
Il massimale complessivo non può comunque superare i **3 giorni consecutivi**.

Art. 10A.1.4 - Spese d'albergo
Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:
- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*

e per farlo riparare l'*Assicurato* deve fermarsi almeno una notte
oppure

- in caso di *Furto* totale;

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'*Assicurato* e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.
Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10A.2 – Rischi esclusi
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10A.3 – Esclusioni previste dal contratto
Le prestazioni non operano per i sinistri che avvengono:
a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[39];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. **10A.1.1 - Soccorso stradale e 10A.1.2 - Depannage**
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Sinistro* avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **10A.1.3 - *Autovettura* in sostituzione**
- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il *Veicolo* rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'*Assicurato*. Le società di autonoleggio possono richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.

COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La *Struttura Organizzativa* è operativa 24 ore su 24!

39 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 10B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

Premessa
Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.
È prestata assistenza all'*Assicurato* se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10B.1 - Prestazioni
Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 10B.1.1 - Soccorso stradale
Se il *Veicolo* non funziona per:
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.
Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* viene portato all'officina più vicina.
Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.
Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **500 euro** per *Sinistro*.
Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 10B.1.2 - Depannage
Se il *Veicolo* non funziona per:
- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.
Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* come descritto nell'art. 10B1.1.
Se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l'uso di catene per neve, la *Struttura Organizzativa* verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio. Le catene devono già trovarsi nel *Veicolo*.

Art. 10B.1.3 - *Autovettura* in sostituzione
Se il *Veicolo* non funziona per:
- *Guasto*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- Incidente;

e si verifica una delle seguenti condizioni:
- il *Veicolo* resta fermo presso un'officina per almeno **3 giorni** di fila;
- per la riparazione ci vogliono più di **8 ore** di manodopera certificate dall'officina meccanica;

oppure

- in caso di *Furto* totale;

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa* per chiedere un'*Autovettura* in sostituzione. Gli viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata un'*Autovettura* per uso privato, a chilometraggio illimitato e senza autista, di categoria equivalente e comunque fino ad un massimo di 1.200 cc.di cilindrata.
Per l'*Autovettura* in sostituzione l'*Assicurato* deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire alla stazione di noleggio:

- patente di guida valida e in originale;
- carta di credito (non prepagata) come cauzione.

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, o comunque:

- **per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale, o ritrovamento dopo *Furto*;**
- **per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di *Furto* totale.**

Se l'*Assicurato* è una persona con disabilità e la *Struttura Organizzativa* non riesce a reperire un'*Autovettura* idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documentate con il limite di **70 euro** al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, o comunque con i limiti descritti sopra.
Se per i motivi descritti sopra l'*Immobilizzazione* del *Veicolo* avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, *Genertel* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il *Veicolo* deve rimanere in officina per almeno 24 ore.
Il massimale complessivo non può comunque superare i **7 giorni consecutivi**.
Genertel tiene a proprio carico i costi di un taxi per ritirare il *Veicolo* presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di **150 euro** per *Sinistro*.

Art. 10B.1.4 - Spese d'albergo
Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- e per farlo riparare l'*Assicurato* deve fermarsi almeno una notte;

oppure

- in caso di *Furto* totale;

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'*Assicurato* e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.
Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10B.2 – Rischi esclusi
La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10B.3 – Esclusioni previste dal contratto
Le prestazioni non operano per i sinistri che avvengono:

a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge per ché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'as-

sunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[40];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. **10B.1.1 - Soccorso stradale e 10B.1.2 - Depannage**

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Sinistro* avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **10B.1.3 - *Autovettura* in sostituzione**

- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il *Veicolo* rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
  - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
  - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
  - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'*Assicurato*. Le società di autonoleggio possono richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
  - eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.

COSA FACCIO IN CASO DI *NECESSITÀ*?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La *Struttura Organizzativa* è operativa 24 ore su 24!

SEZIONE 10C > ASSISTENZA TELEMATICA CON SCATOLA NERA

L'Assistenza Telematica con Scatola Nera opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.
L'Assistenza Telematica con Scatola Nera può essere acquistata solo se presente almeno una garanzia tra: Assistenza Stradale Estesa, Assistenza Stradale Top oppure Assistenza Stradale AutoElettriche.

Premessa
Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.
È prestata assistenza all'*Assicurato* se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10C.1 - Oggetto dell'assicurazione
Se sul *Veicolo* è installata e attivata la *Scatola nera*, come previsto dagli articoli 1.7.1 e 1.7.2, *Genertel* fornisce la prestazione "Assistenza automatica in caso di incidente grave".
Genertel fornisce le garanzie e le prestazioni tramite la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

40 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 10C.2 - Assistenza automatica in caso di incidente grave
Se avviene un incidente grave, dopo eventuale contatto telefonico con l'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invia sul luogo del *Sinistro* il carro attrezzi. L'eventuale contatto telefonico con l'*Assicurato* avviene al numero telefonico indicato in *Polizza*, pertanto è fondamentale che il recapito sia corretto.

Verifica sempre che il **numero di cellulare** indicato in *Polizza* sia corretto, solo così la *Struttura Organizzativa* potrà contattarti e inviarti il carro attrezzi sul luogo dell'incidente!

Art. 10C.3 - Condizioni per l'attivazione dell'Assistenza Telematica con Scatola Nera
Per poter usufruire delle prestazioni previste, il *Contraente* deve far installare e attivare la *Scatola nera* presso un centro di installazione convenzionato con *Jeniot S.p.A.* entro **20 giorni** dalla data di *Decorrenza*. In caso contrario il contratto viene rettificato d'ufficio e la garanzia viene eliminata. Tutti i dettagli si trovano all'art. 1.7.1 e nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici.
A differenza di quanto previsto dall'**art. 2 delle Norme Comuni – Decorrenza delle garanzie**, le prestazioni previste dall'Assistenza Telematica con Scatola Nera operano dalla ricezione dell'SMS di conferma della corretta attivazione della scatola nera.

Installa e attiva la *Scatola nera* presso un centro di installazione convenzionato **entro 20 giorni** dalla data di *Decorrenza*, **solo così puoi usufruire di tutte le prestazioni previste**!

Art. 10C.4 - Estensione territoriale
A differenza di quanto previsto dall'art. 6 delle Norme Comuni, l'Assistenza Telematica con Scatola Nera opera in:
- Italia;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- negli Stati dell'Unione Europea;
- in Bosnia ed Erzegovina;
- Montenegro;
- Norvegia;
- Regno Unito;
- Repubblica della Macedonia del Nord;
- Serbia;
- Svizzera;
- Turchia.

Art. 10C.5 - Condizioni tecniche
Se la *Scatola nera* non funziona correttamente, *Jeniot S.p.A.* contatta il *Contraente* tramite sms e email per identificarne le cause. Se il *Contraente* non collabora con *Jeniot S.p.A.* per risolvere il problema, l'erogazione delle prestazioni previste dall'*Assistenza Telematica* con *Scatola Nera* viene sospesa. In nessun caso *Genertel* risponde per interruzioni e limitazioni delle prestazioni dovute alle seguenti cause:
- disposizioni di legge o disposizioni amministrative entrate in vigore dopo la stipula del contratto;
- provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- modifiche e/o danni causati alla nera o alla SIM Card GSM o GSM-GPRS, anche se in circostanze fortuite e imprevedibili;
- mancato funzionamento della *Scatola nera*.

Per i dettagli, incluse le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della *Scatola nera*, leggi con attenzione le Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici che si trova sul sito di *Genertel* www.genertel.it.

PUNTEGGIO STILE DI GUIDA

Punteggio stile di guida
I dati telematici registrati dalla *Scatola nera* vengono elaborati in base a un algoritmo che valuta il profilo di guida del *Contraente* e gli assegna un punteggio.
Se rinnova la polizza con l'Assistenza Telematica con Scatola Nera, il *Contraente* può ottenere uno sconto sulla base del punteggio stile di guida che ha accumulato durante l'anno.
Nulla è dovuto in termini di sconto sulla base del punteggio stile di guida se il *Contraente*:

- non rinnova la polizza con l'Assistenza Telematica;
- rinnova la polizza senza l'Assistenza Telematica;
- acquista il contratto con l'Assistenza Telematica oltre il periodo di comporto.

Come viene calcolato il punteggio stile di guida
I dati telematici registrati dalla *Scatola nera* vengono elaborati in base a un algoritmo che valuta il profilo di guida del *Contraente* e gli assegna un punteggio da 1 a 1000.
Ai fini del punteggio stile di guida vengono considerati:

- la percentuale dei chilometri percorsi rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada) con una tolleranza di 10 km/h;
- la percentuale di chilometri percorsi nella varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada);
- la percentuale di chilometri in determinate fasce orarie;
- il numero e l'intensità di accelerazioni e decelerazioni durante la guida.

Come il punteggio stile di guida si trasforma in sconto
Se presente l'Assistenza Telematica con Scatola Nera, il punteggio stile di guida accumulato nell'annualità assicurativa in corso è convertito in uno sconto per l'eventuale rinnovo dell'anno assicurativo successivo.
Lo sconto è riconosciuto solo se il punteggio raggiunto è **pari o superiore a 400 punti**.
L'importo massimo dello sconto a rinnovo, pari a 1000 punti, corrisponde al 25% del *Premio* dell'anno assicurativo in corso.
Per il calcolo dello sconto, *Genertel* considera il *Premio* dell'anno assicurativo in corso:

- maggiorato dell'eventuale sconto per stile di guida maturato l'anno precedente;
- al netto del canone relativo ai servizi telematici previsti dalle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici di *Jeniot S.p.A.*.

In caso di trasferimento del contratto su altro veicolo, il *Premio* per il calcolo dello sconto è quello ricalcolato a fronte della variazione.

COME FUNZIONA LO SCONTO PER STILE DI *GUIDA*?

Esempio di calcolo
Totale pagato quest'anno: 300 euro di cui:

- Canone telematico: 37 euro
- *Premio*: 300 - 37= 263 euro (*Premio* per il calcolo dello sconto)

Punteggio a fine anno: 500 su 1.000
Percentuale di sconto: 12,5% (il punteggio massimo, pari a 1.000, dà diritto a uno sconto del 25%) Importo sconto in euro da applicare al rinnovo: 32,9 euro = (euro 263 x 12,5%)

Esempio di calcolo se cambio auto in corso d'anno
Totale pagato quest'anno: 350 euro di cui:

- *Premio*: 263 euro (*Premio* per il calcolo dello sconto)
- Premio di integrazione per cambio auto avvenuto al sesto mese: 50 euro

Canone telematico: 37 euro

- Per il calcolo dello sconto stile di guida si considera il *Premio* che avresti pagato, per l'intero anno, per il nuovo veicolo. Nell'esempio, il veicolo cambiato a metà anno ha comportato un premio di integrazione di 50 euro per i sei mesi rima nenti prima della scadenza (100 euro se calcolati sull'intero anno del contratto): quindi il premio per il calcolo dello sconto è 363 euro = (263 euro + 100 euro)

Punteggio a fine anno: 500 su 1.000
Percentuale di sconto: 12,5% (il punteggio massimo, pari a 1.000, dà diritto a uno sconto del 25%) Importo sconto in euro da applicare al rinnovo: 45,4 euro = (euro 363 x 12,5%)

Regole per il consolidamento del punteggio stile di guida
Il punteggio è consolidato **60 giorni** prima della scadenza del contratto.

Se hai uno **smartphone** scarica la nostra **App** per iOS e Android: avrai sempre sotto controllo i tuoi punteggi!

SEZIONE 10D > ASSISTENZA STRADALE AUTO ELETTRICHE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

Premessa
Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.
È prestata assistenza all'*Assicurato* se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10D.1 - Prestazioni
Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni *Sinistro* tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 10D.1.1 - Soccorso stradale
Se il *Veicolo* non funziona per:
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*,

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.
Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* viene portato all'officina più vicina.
Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.
Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **500 euro** per *Sinistro*.
Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 10D.1.2 - Depannage
Se il *Veicolo* non funziona per:
- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere,

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.
Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* come descritto nell'art. 10D1.1.
Se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l'uso di catene per neve, la *Struttura Organizzativa* verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio. Le catene devono già trovarsi nel *Veicolo*.

Art. 10D.1.3 - *Autovettura* in sostituzione o in sharing
Se il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Incidente*,

e si verifica una delle seguenti condizioni:

- il *Veicolo* resta fermo presso un'officina per almeno **3 giorni** di fila;
- per la riparazione ci vogliono più di **8 ore** di manodopera certificate dall'officina meccanica;

oppure

- in caso di *Furto* totale,

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa* per chiedere un'*Autovettura* in sostituzione. Gli viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata un'*Autovettura* per uso privato, a chilometraggio illimitato e senza autista, se disponibile ad alimentazione elettrica o ibrida o altrimenti di pari categoria.
Per l'*Autovettura* in sostituzione l'*Assicurato* deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire alla stazione di noleggio:

- patente di guida valida e in originale;
- carta di credito (non prepagata) come cauzione.

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio del *Veicolo*, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, o comunque:

- **per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale, o ritrovamento dopo *Furto*;**
- **per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di *Furto* totale.**

Se l'*Assicurato* è una persona con disabilità e la *Struttura Organizzativa* non riesce a reperire un'*Autovettura* idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documentate con il limite di **70 euro** al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, o comunque con i limiti descritti sopra.
Se per i motivi descritti sopra l'*Immobilizzazione* del *Veicolo* avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, *Genertel* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il *Veicolo* deve rimanere in officina per almeno 24 ore.
Il massimale complessivo non può comunque superare i **7 giorni consecutivi**.
In alternativa all'auto sostitutiva, l'*Assicurato* può scegliere di utilizzare un'*Autovettura* in sharing. Se il servizio è disponibile nella località in cui l'*Assicurato* si trova, la *Struttura Organizzativa* mette a sua disposizione un'auto in sharing per un massimo di **10 ore complessive**, che l'*Assicurato* può utilizzare entro un massimo di **10 giorni consecutivi**.
Per richiedere l'*Autovettura* in sharing, l'*Assicurato* deve:

- utilizzare l'app del fornitore, procedendo alla registrazione nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione;
- fornire una copia della patente di guida valida e una carta di credito, non prepagata. Eventuali eccedenze (ad esempio costi di parcheggio) rimangono a carico dell'*Assicurato*. *Genertel* tiene a proprio carico i costi per la vettura in Sharing riferiti all'auto a due posti o quattro posti standard (sono escluse le auto cabriolet).

Art. 10D.1.4 - Spese d'albergo
Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*

e per farlo riparare l'*Assicurato* deve fermarsi almeno una notte
oppure

- in caso di *Furto* totale,

l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'*Assicurato* e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

Art. 10D.1.5 - Ricarica batteria
Se il *Veicolo* rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi in autonomia a causa dell'esaurimento della batteria, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvede a fornire la ricarica minima per consentire al *Veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile, se questo è possibile.
La prestazione è fornita quando il fornitore si trova entro 20 km dal luogo del *Sinistro* e solo in Italia.
In caso contrario, se il *Sinistro* avviene all'estero o non c'è un fornitore disponibile entro 20 km oppure la ricarica sul posto non è possibile, il mezzo di soccorso stradale provvede a trainare il *Veicolo* fino alla prima colonnina di ricarica disponibile.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10D.2 – Rischi esclusi
Le prestazioni non operano in caso di **dolo**:
- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10D.3 – Esclusioni previste dalla garanzia
Le prestazioni non operano per i sinistri che avvengono:
a) quando il ***Conducente*** non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[41];
d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. **10D.1.1 - Soccorso stradale e 10D.1.2 - Depannage**
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Sinistro* avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **10D.1.3 - *Autovettura* in sostituzione**
- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il *Veicolo* rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'*Assicurato*. Le società di autonoleggio possono richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.

41 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

SEZIONE 10E > ASSISTENZA IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

Premessa
Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.
È prestata assistenza all'*Assicurato* se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10E.1 - Prestazioni
Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto. Le prestazioni possono essere richieste dall'*Assicurato* solo per quanto riguarda la circolazione in aree pubbliche e in quelle equiparate.

Le prestazioni di seguito elencate sono erogate solo durante l'utilizzo della *Bicicletta* di proprietà dell'*Assicurato* (elettrica/muscolare).

Art. 10E.1.1 - Trasporto *Bicicletta*
Se la *Bicicletta* non funziona per:
- un guasto;
- un *Incidente*;

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al suo trasporto fino a un massimo di **20 km** tra andata e ritorno dal luogo del fermo. L'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa* che invia un mezzo di soccorso per trasportare la *Bicicletta* dal luogo dell'immobilizzo al luogo in cui l'*Assicurato* domicilia/risiede/lavora. Il mezzo di soccorso può intervenire solo se la *Bicicletta* si trova sulla rete stradale pubblica o su aree a essa equivalenti.

Art. 10E.1.2 - Taxi a seguito trasporto *Bicicletta*
Se la *Bicicletta* non funziona per:
- un guasto;
- un *Incidente*,

Genertel tiene a proprio carico i costi del rientro o della prosecuzione dello spostamento dell'*Assicurato* fino a un **massimo di 30 euro**.
L'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa* che:
- lo fa rientrare al luogo in cui domicilia/risiede/lavora;
- lo mette nelle condizioni di proseguire lo spostamento, fornendo un taxi.

Le prestazioni di seguito elencate sono erogate a seguito di *Incidente* che provoca all'*Assicurato* un *Infortunio* durante l'utilizzo della *Bicicletta* o del monopattino elettrico, dei *Mezzi di micro-mobilità* sia di proprietà dell'*Assicurato* che in sharing o noleggio o a piedi.
Nel caso in cui l'*Assicurato* subisca l'*Infortunio* a piedi o stia utilizzando un *Mezzo di micro-mobilità* sarà necessario l'intervento delle autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).

Art. 10E.1.3 - Consulenza Medica
Se l'*Assicurato* ha un *Incidente* che gli provoca un *Infortunio* mentre:
- usa la *Bicicletta*;
- usa il monopattino elettrico;
- usa i *Mezzi di micromobilità*;
- si sposta a piedi,

e ha bisogno di valutare il suo stato di salute, l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa*.
La *Struttura Organizzativa* gli mette a disposizione i suoi medici per un parere medico telefonico.
I medici usano le informazioni che vengono date dall'*Assicurato* per valutare il suo stato di salute.
Questo parere non è una diagnosi.

Questa prestazione può essere richiesta **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

Art. 10E.1.4 - Invio di un medico o di una autoambulanza
Se dopo aver avuto una Consulenza Medica (**Art. 10E.1.3 - Consulenza Medica**) l'*Assicurato* ha bisogno di una visita medica, contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* manda nel luogo in cui l'*Assicurato* domicilia/risiede un medico scelto e convenzionato.
Se nessun medico può intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* trasporta l'*Assicurato* in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato purché si trovi entro **100 km** di percorrenza.
Questa non è una prestazione in emergenza; in tal caso chiamare il 112/118.
L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:
- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Art. 10E.1.5 - Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio
Se l'*Assicurato* ha un *Incidente* che gli provoca un *Infortunio* mentre:
- usa la *Bicicletta*;
- usa il monopattino elettrico;
- usa i *Mezzi di micromobilità*;
- si sposta a piedi,

e dopo che si è recato in un centro medico/Pronto Soccorso ha bisogno del trasporto in ambulanza per il rientro al domicilio/ residenza, contatta la *Struttura Organizzativa*.
I medici della *Struttura Organizzativa* insieme al medico sul posto decidono se l'*Assicurato* può rientrare nel luogo in cui domicilia/risiede. La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici della *Struttura Organizzativa*.
La *Struttura Organizzativa* organizza e *Genertel* tiene a proprio carico i costi del trasporto in ambulanza per il rientro al domicilio/residenza, entro un limite di **100 km**.
La *Struttura Organizzativa* fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se i suoi medici lo ritengono necessario.

Art. 10E.1.6 - Taxi per un familiare
Se a seguito di *Infortunio* per *Incidente* avvenuto durante:
- l'uso della *Bicicletta*;
- l'uso del monopattino elettrico;
- l'uso dei *Mezzi di micromobilità*;
- lo spostamento a piedi,

l'*Assicurato* ha la necessità che un suo familiare lo raggiunga al Pronto Soccorso, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un taxi per farlo raggiungere dal suo familiare.
Genertel tiene a proprio carico i costi del taxi fino a un importo **massimo di 30 euro**.
In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve fornire alla *Struttura Organizzativa* il certificato di Pronto Soccorso che attesta l'*Infortunio*.

Art. 10E.1.7 - Invio di un fisioterapista
Se l'*Assicurato* ha un *Incidente* che gli provoca un *Infortunio* mentre:
- usa della *Bicicletta*;
- usa del monopattino elettrico;
- usa dei *Mezzi di micromobilità*;
- si sposta a piedi,

e durante il periodo di convalescenza ha bisogno di un fisioterapista, contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* manda un fisioterapista nel luogo in cui l'*Assicurato* domicilia/risiede. *Genertel* tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a un massimo di ***6* sedute**.
Se l'*Assicurato* subisce l'*Infortunio* mentre è a piedi o usa un *Mezzo di micro-mobilità* è necessario far intervenire le autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).
In caso di *Infortunio* l'*Assicurato* deve fornire alla *Struttura Organizzativa* il certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, che attesta la diagnosi per la quale è richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.10E.1.8 - Assistenza Domiciliare (colf, pet sitter e baby-sitter)
Se a seguito di *Infortunio* per *Incidente* avvenuto durante:
- l'uso della *Bicicletta*;
- l'uso del monopattino elettrico;
- l'uso dei *Mezzi di micromobilità*;
- lo spostamento a piedi,

l'*Assicurato* non può svolgere attività connesse alla normale vita familiare quotidiana, la *Struttura Organizzativa* garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come collaborazione familiare (colf), sorveglianza minori (babysitter) e sorveglianza animali domestici (pet sitter).
La *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della prestazione, provvede a organizzare l'invio al domicilio/residenza del personale per un massimo di **6 ore** lavorative complessive fino a un massimo di **3 giorni continuativi e non frazionabili** postinfortunio.
Se l'*Assicurato* subisce l'*Infortunio* mentre è a piedi o usa un *Mezzo di micro-mobilità* è necessario far intervenire le autorità competenti (vigili, polizia, ambulanza, etc.).
Potrà essere richiesto il certificato di pronto soccorso o il verbale delle Autorità competenti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10E.2 – Rischi esclusi
La garanzia **non opera** se il danno si verifica:
- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la pratica di sport estremi con l'uso della *Bicicletta*, monopattino elettrico o *Mezzi di micro-mobilità* (ad esempio Freeride, Slopestyle Downhill);
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o *Aree aeroportuali*;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- con dolo dell'*Assicurato*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10E.3 – Esclusioni previste dal contratto
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l'*Assicurato* guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro**;
c) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza)
d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche** (come a esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada;
e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
f) che derivano dalla **proprietà o uso di animali**;
g) che avvengono in conseguenza di **terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti**.

SEZIONE 11 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in *Polizza*, gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* del *Veicolo* a seguito di un *Incidente* stradale con colpa. La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti.
Se l'*Incidente* avviene in concorso di colpa e il *Conducente* ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, *Genertel* indennizza solo per la quota di responsabilità dell'*Assicurato*.
Sono previste le seguenti coperture.

Art. 11.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza fino all'importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:
- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in *Istituti di cura*;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'*Infortunio*.

Art. 11.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione
Genertel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l'*Assicurato* sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un *Istituto di cura* di alta specializzazione situato a più di **50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, fino a un massimo di **500 euro**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Genertel non rimborsa le spese di viaggio se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di **3 giorni**, perché non le considera considerate pertinenti. Se l'*Assicurato* si reca presso il centro prescelto con propri mezzi ottiene un rimborso chilometrico di **1 euro/km** fino a un massimo di **500 euro**.
Per il calcolo della distanza, *Genertel* considera il percorso stradale più breve.

Art. 11.4 - Diaria per ricovero
Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede il ricovero presso l'*Istituto di cura*, *Genertel* paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza* per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non è conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 11.5 - Diaria da *Ingessatura*
Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede l'*Ingessatura*, *Genertel* paga l'indennità giornaliera per l'importo indicato nella *Polizza* per la diaria da ricovero fino a un massimo di **30 giorni**. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico.
Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di **30 giorni**.

Art. 11.6 - *Invalidità permanente*
Se l'*Infortunio* del *Conducente* ha come conseguenza una *Invalidità permanente*, *Genertel* paga l'*Indennizzo* calcolato sul *Massimale*, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun *Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente* inferiore o uguale al 5%. Se l'*Invalidità permanente* supera il 5%, *Genertel* indennizza solo per la parte che supera questa soglia.
L'*Invalidità permanente* deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'*Infortunio* è avvenuto.

COME FUNZIONA L'*INDENNIZZO* IN CASO DI *INVALIDITÀ PERMANENTE*?

Esempio di calcolo dell'*Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente*
Somma assicurata per *Invalidità permanente*: 50.000 euro
Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di *Invalidità permanente* non indennizzabile: 5%
Invalidità permanente al netto della *Franchigia* assoluta: 10% (15%-5%)
Indennizzo per *Invalidità permanente*: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

Art. 11.7 - Morte
Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte del *Conducente* e questo si verifica entro un anno dal giorno del *Sinistro*, *Genertel* paga agli eredi la *Somma assicurata*, nel caso ridotta di quanto già versato a titolo di *Invalidità permanente*.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.

Art. 11.8 - *Massimali*
La garanzia *Infortuni* del conducente opera **nei limiti del *Massimale***. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia Diaria per infortunio del conducente, i *Massimali* relativi alle diarie si possono sommare.

EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 11.9 - Criteri di indennizzabilità
Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, *Genertel* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'*Incidente* stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, *Genertel* riconosce l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* solo per le conseguenze dirette causate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 11.10 - Calcolo della percentuale di *Invalidità permanente*
La percentuale di *Invalidità permanente* si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"[42]. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11.11 – Esclusioni previste dal contratto
La garanzia non opera in caso di *Infortuni*:

a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
   - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[43];
d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;

42 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto
43 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).

COSA FACCIO IN CASO DI *INFORTUNIO*?

Avvia la procedura per il Risarcimento del danno
- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

SEZIONE 12 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione
Genertel paga una diaria giornaliera, per gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* a seguito di un *Incidente* con colpa, se l'*Infortunio* comporta una delle seguenti conseguenze:
- ricovero presso l'*Istituto di cura*;
- *Ingessatura*;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successivo ad **almeno 2 giorni** di ricovero ospedaliero.

La **diaria giornaliera** è indicata in Polizza ed è dovuta **per un massimo di 30 giorni**.
Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.
La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti.
La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo.

Art. 12.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero
In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura Genertel* paga la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero **fino a un massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non si conteggia e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da *Ingessatura*
In caso di *Ingessatura*, *Genertel* paga la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera **fino al limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalescenza post ricovero
In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura* di **almeno 2 giorni** a seguito del quale l'*Istituto di cura* prescrive all'*Assicurato* un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, *Genertel* paga la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di **30 giorni**.
In caso di convalescenza post ricovero, *Genertel* riconosce la diaria da *Ingessatura* a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.
Il periodo di ricovero, convalescenza e *Ingessatura* **non può superare in totale 30 giorni**.

Art. 12.3 - *Massimali*
La garanzia opera **nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza***. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia *Infortuni* del conducente, i relativi *Massimali* si possono sommare.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 12.4 – Esclusioni previste dal contratto
Sono esclusi gli *Infortuni*:
a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge

perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
  - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
  - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.

b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[44];
d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).

COSA FACCIO IN CASO DI *INFORTUNIO*?

Avvia la procedura per l'*Indennizzo* del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

SEZIONE 13 > INFORTUNI IN MOBILITÀ

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 13.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, con il **limite del *Massimale***, rimborsa le **spese di cura** sostenute per gli infortuni **subiti a seguito di un *Incidente* con colpa,** quando l'*Assicurato*:

- è alla **guida di mezzi di locomozione su ruota**, **anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.**, anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.) la garanzia opera solo se le caratteristiche tecniche del veicolo sono conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore.
- è **alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in** sharing. In questi casi *Genertel* copre soltanto la parte di danno che va oltre l'ammontare coperto dall'eventuale polizza infortuni che assicura il conducente del veicolo a noleggio a breve termine o in sharing (per la sola parte del rimborso delle spese di cura).
- si **sposta a piedi**.

La garanzia opera per gli ***Infortuni* subiti:**

- dal *Proprietario*;
- dal *Contraente*, se diverso dal proprietario
- solo durante la circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.

La garanzia opera anche se l'*Assicurato* non causa l'*Incidente* ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l'*Incidente* avviene in concorso di colpa e l'*Assicurato* ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, **l'*Indennizzo* è riconosciuto solo per la quota di responsabilità dell'*Assicurato***.

44 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 13.2 - Rimborso spese di cura
Genertel rimborsa nei limiti del *Massimale* le spese di cura sostenute per:
a) onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria;
c) rette di degenza in istituti di cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
e) onorari dei medici;
f) accertamenti diagnostici;
g) cure fisioterapiche e rieducative;
h) applicazione di apparecchi tutori;
i) cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

Art. 13.3 - *Massimali*
La garanzia opera **nei limiti del *Massimale***. Se il *Contraente* stipula con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi *Massimali* si possono sommare e **questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13.4 - Criteri di indennizzabilità
Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, *Genertel* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'*Incidente* stradale.

Art. 13.5 - Rischi esclusi
La garanzia **non opera** se il danno si verifica:
- durante le **attività professionali**;
- durante la pratica di **attività sportive** svolte a titolo **non amatoriale**. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'**escursionismo** e di qualsiasi **attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati** in tal senso;
- durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o *Aree aeroportuali*;
- durante la partecipazione a **gare o competizioni sportive**;
- con **dolo** del *Proprietario* o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 13.6 - Esclusioni previste dal contratto
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l'*Assicurato* guida un veicolo **senza l'abilitazione** prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo **non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro**;
c) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza)
d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti,** come stabilito dal Codice della Strada[45];
e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei **requisiti psico-fisici** necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
f) che derivano dalla **proprietà o uso di animali**;
g) che avvengono in conseguenza di **terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento**.

Art. 13.7 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per *Sinistro***.

SEZIONE 14 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 14.1 - Rinuncia alla *Rivalsa* per guida sotto l'influenza di alcool
Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera b), se il *Sinistro* avviene quando il *Conducente* guida sotto l'influenza dell'alcool.

45 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 14.2 - Rinuncia alla *Rivalsa* quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione
Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera c), quando il *Sinistro* avviene durante la circolazione del *Veicolo* non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 14.3 - Danni alla tappezzeria
Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'*Istituto di cura* o delle Forze dell'Ordine).

Art. 14.4 - Perdita chiavi
Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo*. *Genertel* rimborsa, entro lo stesso limite anche le spese documentate di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 14.5 - Ripristino box
Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da Incendio del *Veicolo*.

Art. 14.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di *Perdita totale* del *Veicolo* per uno dei seguenti motivi:
- *Incendio*;
- *Furto*;
- *Incidente*.

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con *Genertel*.

Art. 14.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
Genertel paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'*Assicurato* in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali **denunce alle autorità**.

SEZIONE 15 > 4 ZAMPE A BORDO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 15.1 - Oggetto dell'assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*, le lesioni subite dall'*Animale da compagnia* trasportato all'interno del *Veicolo* a seguito di *Incidente* con colpa.
Il trasporto deve essere effettuato a norma di legge[46] e con le cautele necessarie a evitare danni all'animale. Per questa garanzia con animali da compagnia si intendono solo **cani e gatti**. L'animale deve essere registrato presso l'anagrafe canina o felina (in caso di mancata iscrizione presso l'anagrafe felina deve essere fornita prova della proprietà dell'animale con l'idonea documentazione: ad esempio libretto delle vaccinazioni, fattura d'acquisto, documentazione di adozione ecc.).
La garanzia opera anche se il *Contraente* non causa l'*Incidente* ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l'*Incidente* avviene in concorso di colpa e il *Contraente* ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'*Indennizzo* è corrisposto per la sola quota di responsabilità del contraente assicurato.

46 Art. 169 comma 6 "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore" del Codice della Strada

Il *Massimale* indicato in *Polizza* si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali.

La garanzia non opera se il trasporto dell'animale è legato all'attività lavorativa del *Contraente*.

Art. 15.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza, fino al *Massimale* indicato in *Polizza*, le somme spese per i seguenti motivi:
- onorari dei veterinari;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in cliniche veterinarie;
- medicinali prescritti dal veterinario;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori.

Art. 15.3 - Criteri di indennizzabilità
Genertel indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano, *Genertel* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'*Incidente*.

Art. 15.4 - Morte
Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte dell'*Animale da compagnia* trasportato, *Genertel* paga la *Somma assicurata* eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di spese di cura.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 15.5 – Rischi esclusi
La garanzia non opera in caso di **dolo**:
- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 15.6 – Esclusioni previste dal contratto
Sono esclusi gli *Infortuni*:
a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
   - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
   - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*[47];
d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Il rimborso viene effettuato in presenza di presentazione di copia della denuncia di sinistro da circolazione. *Genertel* provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la documentazione medico-veterinaria.

47 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 16 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.1 – Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*

In caso di *Incidente*, l'*Assicurato* deve denunciare a *Genertel* entro **3 giorni** da quando avviene il *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile[48]. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto al *Risarcimento* se non rispetta le condizioni sopra indicate, in linea con il Codice Civile[49].

Genertel ha il diritto di agire in *Rivalsa* in caso di ritardo, inesattezza o mancato invio della denuncia o della documentazione, in base a quanto previsto dal *Codice delle Assicurazioni Private*[50].

La denuncia deve avere in allegato una copia del *Modulo Blu* o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'*Incidente*;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi al giorno della denuncia).

Se in conseguenza dell'*Incidente* ci sono lesioni a terzi o al *Conducente* la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del *Veicolo* (*Conducente/Trasportato*);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al *Modulo Blu*, e solo se l'*Assicurato* si ritiene in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere inviata anche la richiesta di *Risarcimento Danni* che deve essere inviata:

1. a *Genertel* se si applica la procedura di risarcimento diretto come da *Codice delle Assicurazioni Private*[51];
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

La procedura di *Risarcimento* diretto si applica se:

- l'*Incidente* avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'*Incidente* provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al *Conducente* (fino al 9% di *Invalidità permanente*).

Genertel comunica all'*Assicurato* la somma offerta per il *Risarcimento* dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto se l'*Assicurato* è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'*Incidente*.

Se invece il danno non è risarcibile, *Genertel* invia all'*Assicurato* una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di *Risarcimento*;
- nel caso di danni materiali e con il *Modulo Blu* firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta

48 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
49 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"
50 Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"
51 Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto"

guarigione, con o senza postumi permanenti.
Quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il *Contraente* deve pagare la *Franchigia* se prevista in contratto.
Se il *Contraente* sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l'*Assicurato* si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel* (*Risarcimento in forma specifica*). Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* applica sull'importo da pagare a fronte del *Risarcimento* del danno in regime di *Risarcimento diretto* una penale forfettaria a titolo di inadempimento del **10%**, fino ad un massimo di **500 euro**.

RITIENI DI AVERE RAGIONE ANCHE PARZIALMENTE?

Porta il *Veicolo* presso una **carrozzeria convenzionata con *Genertel* e consegna il *Modulo blu***. La tua pratica verrà gestita direttamente in maniera **rapida e sicura**! Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it**.

COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI *SINISTRO*?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS o Android e **denunci il *Sinistro*** direttamente dal tuo telefonino con le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'*Incidente*! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 16.2 - *Risarcimento* del *Trasportato*
Genertel risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Veicolo* come previsto dalla legge[52]. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 16.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per sapere qual è la compagnia, è possibile:
- contattare *CONSAP* – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 16.4 - *Sinistri* provocati da veicoli stranieri
In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:
- se il *Sinistro* avviene in Italia, l'*Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a:
  UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, la richiesta di *Risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare in maniera esatta l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'*Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
  - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
  - via web tramite portale.consap.it.

52 Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 16.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Genertel* può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare, se necessario, legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati. A tal fine l'*Assicurato* deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16.1 Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Sono a carico di *Genertel* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di legge**[53]; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra *Genertel* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 17 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - MINIKASKO E KASKO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 17.1 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*
In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve spedire a *Genertel* una denuncia con:
- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

L'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* la denuncia entro **3 giorni** dal Sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile[54]. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile[55].
L'*Assicurato* deve anche:
- In caso di **eventi naturali**, fornire la prova dell'evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo.
- In caso di ***Furto* o *Atto vandalico***, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall'autorità stessa) a Genertel. L'Assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
- In caso di ***Perdita totale* per *Furto***, a pena di decadenza, inviare a *Genertel*:
  - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
  - la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;
  - la fattura o altra documentazione d'acquisto del *Veicolo*;
  - la documentazione che attesta il pagamento del *Veicolo* (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
  - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il *Veicolo*;
  - la procura notarile a vendere il *Veicolo*;

ogni altra documentazione richiesta da *Genertel*.
Nei casi previsti dalla legge[56], prima di liquidare il *Sinistro*, *Genertel* richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. *Genertel* può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").

---
53 Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile
54 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
55 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
56 Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice Penale

- In caso di **danni che derivano da un *Incidente* con veicoli non assicurati**, spedire a *Genertel*:
  - copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
  - il *Modulo blu* solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro.
Se il *Modulo blu* firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all'*Indennizzo*.

- In caso di ***Infortunio* del *Conducente*** inviare anche:
  - i certificati medici;
  - copia completa della cartella clinica;
  - tutti i giustificativi di spesa.

L'*Assicurato*, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di *Genertel* le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato*.

- In caso di **collisione con *Animali selvatici***, inviare a *Genertel* il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del *Sinistro*, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. **Se manca il verbale *Genertel* non può pagare il sinistro.**

DOVE INVIO LA DENUNCIA?

Invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento tramite l'**app Genertel+**.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro e i recapiti utili da contattare.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL *VEICOLO*?

Art. 17.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate
A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il *Veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina) l'*Assicurato* non deve effettuare alcuna riparazione senza il consenso di *Genertel*. Se *Genertel* non dà il consenso **entro 5 giorni lavorativi** da quando riceve la denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può procedere alla riparazione. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate.
Negli stessi termini l'*Assicurato* deve conservare le tracce e i residui del *Sinistro* senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).
L'*Assicurato* può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate *Genertel* (elenco consultabile su www.genertel.it/carrozzerie-convenzionate);
- nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli;
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il *Sinistro*;

negli altri casi l'*Assicurato* deve ottenere l'autorizzazione di *Genertel*.
Per le garanzie **Furto e Incendio, Minikasko, Kasko, Eventi atmosferici e Atti vandalici** se il *Contraente* sceglie **l'opzione Carrozzerie Convenzionate**, a fronte della riduzione di *Premio* prevista, si impegna a riparare eventuali danni al *Veicolo* solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con *Genertel*. In caso di mancato rispetto di tale impegno **il *Minimo* indicato in *Polizza* è raddoppiato**.
Se la richiesta di *Indennizzo* riguarda la garanzia **Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 6.1)** o la garanzia **Collisione animali selvatici (art. 7.1)** l'*Indennizzo* avviene solo se *Genertel* riceve i verbali delle autorità.

Ripara subito il tuo veicolo!
Portando il tuo veicolo presso una **carrozzeria convenzionata con *Genertel* il consenso alla riparazione da parte di *Genertel* è implicito**, per le garanzie diverse da Tutela danni da veicoli non assicurati e Collisione animali selvatici.
Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet **www.genertel.it** o utilizzando l'**app Genertel+**.

In caso di ***Furto*** parziale il *Risarcimento* può avvenire solo se l'*Assicurato* presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'*Assicurato* vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di *Genertel*.

COME SI CALCOLA IL MIO *INDENNIZZO*?

Art. 17.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il *Veicolo* al netto della percentuale di *Degrado* prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il *Degrado* non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del *Veicolo*, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a *Degrado*, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota.
Il *Degrado d'uso* viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del *Veicolo*	Percentuale di *Degrado d'uso*
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del *Veicolo* è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/documento unico di circolazione e di proprietà del *Veicolo*. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.
L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del *Veicolo* prima del Sinistro e quello dopo il *Sinistro*.
Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile[57].
Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.
Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il *Veicolo* o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.
Per calcolare il valore commerciale del *Veicolo* si tiene conto di eventuali *Accessori* documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista *QUATTRORUOTE*;
- di *EUROTAX* (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su *QUATTRORUOTE*.

Lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se il *Contraente* sceglie l'opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, per le garanzie:

- Furto e Incendio;
- Minikasko;
- Kasko;
- Eventi atmosferici;
- Atti vandalici;

l'*Assicurato* si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con *Genertel* (*Indennizzo in forma specifica*). **Se l'*Assicurato* non rispetta questo impegno, *Genertel* raddoppia il *Minimo* indicato in *Polizza*.**

57 Art. 1907 "Assicurazione parziale"

COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale
Danni alla carrozzeria: 1.000 euro
Danni al motore: 2.000 euro
Età del mezzo: 4 anni (*Degrado* 30%)
Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro
Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% *Degrado*)
Totale danno indennizzabile prima dell'applicazione dello *Scoperto* 2.400 euro.

In caso di Perdita totale del *Veicolo* l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* e non può essere superiore al valore assicurato.
Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del *Veicolo* si tiene conto di eventuali *Accessori* documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista *QUATTRORUOTE*;
- di *EUROTAX* (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su *QUATTRORUOTE*.

Lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se la *Perdita totale* avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è uguale al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.
Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del *Veicolo* si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista *QUATTRORUOTE*;
- di *EUROTAX* (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su *QUATTRORUOTE*.

Lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 17.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta a *DAS* **e trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'*Incidente*. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo **sinistri@das.it**.

ASSISTENZA STRADALE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 17.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

Genertel affida la gestione e liquidazione dei *Sinistri* per le garanzie:

- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Assistenza Stradale Auto Elettriche;
- Assistenza in Mobilità

alla *Struttura organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) **in funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di *Genertel* a:

- contattare l'*Assicurato*;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in contratto, con costi a carico di *Genertel*.

Per ottenere l'assistenza stradale, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* che è in funzione 24 ore su 24:

- dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**;
- dall'estero, ai seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;

Il diritto alle assistenze fornite da *Genertel* decade se l'*Assicurato* non contatta la *Struttura Organizzativa* quando avviene il *Sinistro*.

Per ottenere l'assistenza l'*Assicurato* deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del *Veicolo*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE ED INFORTUNI IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 17.6 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

L'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* la denuncia dell'*Infortunio*, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'*Infortunio* o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile[58].

L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile[59].

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'*Assicurato*, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di *Genertel* le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* dal segreto professionale.

In caso di rimborso delle spese di cura *Genertel* paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o *Istituto di cura* di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata.

---

58 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
59 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

4 ZAMPE A BORDO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 17.7 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*
L'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* la denuncia dell'*Infortunio*, con una dettagliata descrizione dei fatti e il certificato medico, **entro 3 giorni** dall'*Infortunio*, come previsto dal Codice Civile[60]. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile[61].
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medico-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica.

RC IN MOBILITÀ

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 17.8 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*
In caso di *Sinistro*, il *Contraente*/l'*Assicurato* deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile[62];
b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile[63].

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo e data dell'evento;
- le cause che hanno determinato l'evento;
- l'entità approssimativa del danno;
- l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
- l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
- un elenco dettagliato dei danni;
- ogni altro dato rilevante;

In caso di danno alla guida di un veicolo a noleggio a breve termine o in sharing l'*Assicurato* deve inoltre:
- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio/*sharing* e alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato/utilizzato.

L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni indicate ai punti a) e b), come previsto dal Codice Civile[64].
In ogni caso l'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.
L'*Assicurato* è responsabile verso *Genertel* di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*.
Per quantificare l'entità del danno, *Genertel* si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 17.8.1 - Liquidazione dei *Sinistri*
Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, ***Genertel* paga al danneggiato l'importo dovuto dall'*Assicurato* civilmente responsabile al netto della *Franchigia***.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, ***Genertel* può gestire la lite** a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'*Assicurato* deve rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 17.1 - Modalità per la denuncia del sinistro. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**
Sono a carico di *Genertel* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di legge[65]; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* pre-

60 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
61 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"
62 Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"
63 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"
64 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"
65 Art. 1917 comma 3, "Assicurazione della Responsabilità Civile" del Codice Civile

visto in contratto, tali spese vengono ripartite tra *Genertel* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.
Genertel conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche se la richiesta di *Risarcimento* del danneggiato rientra nei limiti della *Franchigia*.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 17.9 - Termini di liquidazione
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, *Genertel* si impegna a pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato*, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il *Sinistro*.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:
- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: *Classe interna Genertel*
Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come *Classe interna Genertel*. Per le regole di corrispondenza tra la *Classe universale (CU)* e la *Classe di merito Genertel* si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe universale (CU)	1**	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* se la classe di provenienza *CU* è la 1 da un anno e la classe di assegnazione *CU* è sempre la 1
** se la classe di assegnazione *CU* è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione *CU* è sempre la 1

Attestazione dello stato di rischio
Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.
L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.
L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del *Premio*
La *Classe interna Genertel* si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.

Coefficienti applicati agli assicurati provenienti sia da formule tariffarie bonus/malus, sia da formule tariffarie differenti da bonus/malus ("Tariffa B").		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del *Premio* di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%
0	-1	-2,0%
1	0	-1,9%
2	1	-1,4%
3	2	-1,4%
4	3	-1,4%
5	4	-1,4%
6	5	-1,3%
7	6	-1,3%
8	7	-2,2%
9	8	-1,3%
10	9	-1,3%
11	10	-1,3%
12	11	-4,0%
13	12	-3,8%
14	13	-3,7%
15	14	-46,0%
16	15	-16,7%
17	16	-25,0%
18	17	-20,0%

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (in conformità all'art.172 del Codice della Strada).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

Note

Contatti Utili

ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono: **+39.040.20.20.20**

ASSISTENZA SINISTRI
lun/ven 9:00-18:00
telefono: **+39.040.20.20.40**

DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 con l'**app Genertel+**

SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: **800.99.77.98**
dall'estero: **+39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00**

CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito **Carrozzeria Convenzionate** su **www.genertel.it** o sull'**app Genertel+**

RIPARAZIONE CRISTALLI (SE PREVISTA)
carglass® numero verde: **800.36.00.36**

ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
lun/ven **8:00-18:00**
telefono: **+39.040.20.20.20**
email: **sinistri@das.it**

RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email **reclami@genertel.it**

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax **+39.06.42.13.32.06**
PEC **ivass@pec.ivass.it**

INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono **+39.040.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono **+39.040.20.20.40**
email **servizio_sinistri@genertel.it**
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

Mod. CAuto - 01/26 - Rotomail

Genertel S.p.A. – Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste (Ts) – Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. – Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 – Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – genertel@pec.genertel.it – www.genertel.it

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI

Generali Jeniot S.p.A.
Società a socio unico
Sede legale Piazza Tre Torri, 1 20145 Milano
Iscrizione a Registro Imprese Milano – Monza – Brianza – Lodi, C.F. 06224480159
P. IVA di Gruppo 01333550323
Capitale sociale Euro 3.100.000,00 i.v.
Pec: generalijeniot@pec.generali.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A

LA SOCIETÀ

Generali Jeniot S.p.A. è una Società a socio unico (100% Generali Italia) soggetta a direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Generali iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 026.
Generali Jeniot S.p.A., titolare del marchio registrato, ha:

a) Sede legale in Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano (MI)
b) Sedi operative in Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV); Via Bissolati, 23 – 00187 Roma (RM); Via Pisacane, 48 – 20016 Pero (MI).
c) Capitale sociale interamente versato di € 3.100.000
d) Iscrizione a Registro Imprese Milano – Monza – Brianza – Lodi, C.F. 06224480159 e Partita IVA di Gruppo 01333550323

Contatti della Società
Il Servizio Clienti risponde:

a) per ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA
   - al numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero), dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00,
   - alla casella e-mail **assistenza.genertel@jeniot.com**

b) per ASSISTENZA IN CASO DI FURTO O EMERGENZA
   - al numero **800.938.816** (oppure 0 2 /58246199 dall'estero) h24

Eventuali reclami devono essere inoltrati con le seguenti modalità:

a) via posta a Generali Jeniot SpA – presso Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI)
b) via mail a Generali Jeniot SpA: reclami.genertel@jeniot.com

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO E SERVIZI

Il dispositivo SELF a installazione professionale in officina convenzionata è costituito dalla sola centralina e due cavi di alimentazione (+12V e massa).
Il dispositivo BOX, anch'esso ad installazione professionale in officina convenzionata, è costituito da un'unica centralina a tre cavi, due per l'alimentazione (+12V e massa) e uno per lo stato del quadro del veicolo.

La centralina a sua volta è costituita da:

a) uno o più accelerometri;
b) un'antenna GSM;
c) un'antenna satellitare per la geo-localizzazione;
d) una eSIM per la trasmissione di dati e SMS.

Il Dispositivo non va ad impattare in alcun modo né l'estetica del Veicolo né le funzionalità elettroniche di bordo.

I dispositivi di cui sopra consentono di usufruire dei seguenti servizi:

a) possibilità di contattare telefonicamente, in caso di emergenza, la Centrale di Assistenza al numero dedicato;
b) allarme crash: richiamata di emergenza automatica attivata dalla Centrale di Assistenza, sul numero telefonico fornito, in caso di rilevazione di "crash" sopra una determinata soglia di pericolo;
c) crash report: raccolta e rielaborazione dati relativi a eventuali crash e mini-crash rilevati dal Dispositivo (es, collisioni con altri veicoli, urti con altri oggetti, ribaltamenti, …) per finalità legate alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
d) rilevazione ed esposizione dello stile di guida del guidatore nell'App della Compagnia Assicurativa.

COSA FARE DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Installazione del Dispositivo
L'installazione del Dispositivo, ove necessaria, costituisce presupposto necessario per poter usufruire dei Servizi ad esso connessi e dovrà avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza Assicurativa.
Per l'installazione del Dispositivo, il cliente dovrà contattare Generali Jeniot S.p.A. al numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero), Entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza della Polizza Assicurativa per fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato per l'installazione del Dispositivo. Le spese relative all'installazione del Dispositivo sono a carico della Compagnia Assicurativa e nessun costo o onere potrà essere imputato al Cliente, fatta eccezione per eventuali richieste dello stesso che esulano dall'attività tipica di installazione del Dispositivo. L'installatore, a valle dell'installazione e della verifica di attivazione del Dispositivo, dovrà rilasciare un certificato al Cliente.
Il Cliente inoltre riceverà conferma dell'avvenuta attivazione del Dispositivo e dei servizi ad esso connessi tramite la ricezione di un SMS inviato al numero indicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa.

Emissione della fattura relativa al canone telematico
La società Generali Jeniot S.p.A. invierà al Cliente la fattura per il canone telematico in formato elettronico all'indirizzo mail comunicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa. Inoltre, la fattura verrà messa a disposizione del Cliente sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757/2018 e dal decreto legislativo n. 127 del 05/08/2015.

Segnalazione guasti/anomalie Dispositivo
In caso di guasto/anomalia del Dispositivo, Generali Jeniot S.p.A segnalerà l'evento al numero di telefono indicato dal Cliente in fase di stipula della Polizza Assicurativa. In tali casistiche, il cliente è tenuto a verificare il corretto funzionamento del Dispositivo presso un Installatore.
In seguito alla verifica ed eventuale ripristino del Dispositivo, verrà notificato al cliente il corretto funzionamento dello stesso.

Segnalazione Furto Veicolo
In seguito alla rilevazione del furto del Veicolo, il Cliente potrà contattare il numero **800.938.816** (oppure 02/58246199 dall'estero), Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Riparazioni/manutenzione Veicolo
Qualora debbano essere effettuati degli interventi di riparazione/manutenzione che prevedano lo smontaggio/sostituzione della batteria del Veicolo, è necessario chiamare il Servizio Clienti per impostare il Dispositivo in modalità "manutenzione". Al termine dell'intervento il Cliente dovrà ricontattare lo stesso numero per ripristinare lo stato iniziale.

Disinstallazione Dispositivo
In caso di eventi che richiedano la disinstallazione del Dispositivo (cambio di assicurazione, cambio del Veicolo, vendita o demolizione del Veicolo), il Cliente è tenuto a restituire il Dispositivo, nello stato in cui gli è stato consegnato salvo il normale deterioramento d'uso, entro i 15 (quindici) giorni successivi al verificarsi di uno degli eventi suddetti.
Per prenotare un appuntamento per la disinstallazione del Dispositivo, il Cliente dovrà contattare l'Installatore che, a sua volta, dovrà rilasciare una ricevuta di avvenuta disinstallazione.
In caso di mancata restituzione del Dispositivo, Generali Jeniot S.p.A. svolgerà tutte le attività necessarie al recupero dello stesso e, qualora ciò non risultasse possibile, potrà richiedere al Cliente un importo a titolo di penale, come disciplinato dall'Articolo 10 indicato nelle "Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici" del Contratto di Servizio.

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI

DEFINIZIONI

I termini e le espressioni utilizzate nel presente Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici, ed evidenziate in neretto nel proseguo, avranno il seguente significato se non diversamente specificato.
Per tutte le altre definizioni si rimanda a quanto contenuto nella Polizza Assicurativa.
Accelerometro: dispositivo elettronico integrato o collegato al Dispositivo, che misura le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato.
Centrale di Assistenza: la società incaricata dalla Compagnia Assicurativa di gestire il servizio di soccorso stradale in favore del Contraente e, più in generale, i servizi di assistenza previsti dalla Polizza Assicurativa.
Cliente: il Contraente e chiunque fruisca del Servizio e ne risulti regolarmente autorizzato dal Contraente stesso, comunque provvisto di valida patente di guida per il Veicolo.
Contraente: l'intestatario della Polizza Assicurativa stipulata con la Compagnia Assicurativa.
Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici (per brevità il "Contratto di Servizio"): è il presente documento, approvato dal Contraente tramite la sottoscrizione contestuale della Polizza Assicurativa, che disciplina il servizio erogato dalla Società.
Comodato: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Compagnia Assicurativa: Genertel S.p.A., con cui è stata stipulata la Polizza Assicurativa a cui è collegato il Servizio.
Costellazione GPS: l'insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d'America in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione.
Dispositivo: apparato messo a disposizione dalla Società, dotato di GPS, Accelerometro e modulo di connettività che permettono la rilevazione delle accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato e la trasmissione dei dati acquisiti.
Furto: reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Installatore: tecnico incaricato dalla Società delle operazioni di installazione, sostituzione, verifica e collaudo del Dispositivo.
Piattaforma Telematica: centro di rilevazione e gestione delle comunicazioni del Dispositivo attraverso Centrale di Telesorveglianza e di Teleassistenza attive 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
Polizza Assicurativa: contratto di assicurazione RCA stipulato dal Contraente con la Compagnia Assicurativa. Con il pagamento del premio della Polizza Assicurativa, il Contraente sottoscrive il Contratto di Servizio.
Rapina: reato previsto dall'Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Reclamo: qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione formulata per iscritto nei confronti della Società relativamente al Servizio dalla medesima prestato; non sono considerati reclami le mere richieste di informazioni o di chiarimenti.
Servizio: l'insieme dei servizi info-telematici erogati dalla Società a favore del Cliente, diversi da quelli erogati dalla Centrale di Assistenza e i cui contenuti sono dettagliatamente indicati nel presente Contratto di Servizio.
Servizio Clienti: centro di assistenza al Cliente per la gestione del presente contratto
Società: Generali Jeniot S.p.A. con Sede legale in Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano (MI).
Veicolo: autovettura indicata nei dati contrattuali della Polizza Assicurativa collegata ovvero quella successivamente indicata dal Cliente in caso di Sostituzione del Veicolo su cui è installato il Dispositivo o Trasferimento del Dispositivo.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Servizio, regolato dalle presenti Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, ha per oggetto **la messa a disposizione, l'installazione del Dispositivo concesso in comodato d'uso gratuito e l'erogazione del Servizio** come disciplinato negli articoli seguenti.

Art. 2 – DURATA E NATURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Servizio è sottoscritto contestualmente alla Polizza Assicurativa e la sua efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Polizza Assicurativa secondo quanto previsto dalle corrispondenti condizioni di assicurazione. Il Contratto di Servizio ha natura accessoria e medesima durata della Polizza Assicurativa.

Il Contraente riconosce espressamente che il Servizio erogato dalla Società non costituisce in alcun modo copertura assicurativa del Veicolo, fermo restando che in alcuni casi per dare esecuzione al Contratto di Servizio e per poter beneficiare delle garanzie oggetto di copertura della Polizza Assicurativa è necessario che i dati elaborati dal Dispositivo siano comunicati alla Compagnia Assicurativa, secondo quanto specificato di seguito e nell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
A tal fine il Contraente: (i) autorizza la Società a richiedere alla Compagnia Assicurativa comunicazioni in ordine alla sussistenza della Polizza Assicurativa ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione; (ii) autorizza la Società a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione del Dispositivo o continuare la fruizione del Servizio.

Salvo i casi espressamente indicati in Polizza Assicurativa, in caso di sospensione della stessa il medesimo effetto si produrrà in capo al presente Contratto di Servizio e pertanto in tale periodo non verrà erogata nessuna prestazione del Servizio. Il Cliente, salvo i casi di sospensione previsti all'Articolo 10 "Obblighi del Cliente", sarà comunque tenuto a non intervenire sul Dispositivo e a mantenerlo correttamente installato a bordo del Veicolo.
Il Cliente prende atto e accetta che le informazioni relative a durata, sospensioni e scadenze della polizza saranno comunicate a Generali Jeniot S.p.A. esclusivamente dalla Compagnia Assicurativa.
Il Cliente autorizza espressamente Generali Jeniot S.p.A. ad erogare i servizi connessi con la mobilità del Veicolo, ulteriori rispetto a quelli ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, erogati dal Dispositivo secondo quanto previsto dalle presenti "Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici".

Art. 3 – DISPOSITIVO

Il Dispositivo, dotato di SIM Card, è concesso al Contraente in comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale.
Il Contraente si obbliga ad un corretto uso del Dispositivo, a mantenerlo libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e comunque a fare in modo che i diritti della Società restino immuni da ogni pregiudizio, nonché a conservare e custodire il Dispositivo con cura e con la massima diligenza e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal Contratto di Servizio.
Il Dispositivo verrà consegnato e contestualmente installato da un Installatore a seguito della sottoscrizione della Polizza Assicurativa collegata, del pagamento del relativo premio, della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Compagnia Assicurativa alla Società e della presa appuntamento.

Art. 4 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO E OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

Condizioni indispensabili per l'erogazione del Servizio di cui al presente Contratto di Servizi sono:

a) l'approvazione delle Condizioni Generali di Servizio e delle condizioni relative al trattamento e alla tutela dei dati personali da parte del Contraente tramite la sottoscrizione della Polizza Assicurativa e il pagamento del relativo premio;
b) il corretto ricevimento da parte della Società delle informazioni relative ai dati anagrafici del Contraente, dati del Veicolo e dati del contratto assicurativo inviate dalla Compagnia Assicurativa;
c) il pagamento del canone telematico.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni da a) a c) sopra riportate, l'attivazione del Servizio decorre dalla data in cui la Società riceve dalla Compagnia Assicurativa l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del Contratto di Servizio.
La regolare installazione del Dispositivo nonché la sottoscrizione del Certificato di Installazione e Collaudo costituiscono invece presupposto indispensabile per poter usufruire delle prestazioni del Servizio relative al Dispositivo stesso.
Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento del Dispositivo sono:

a) la corretta emissione del segnale da parte del Dispositivo e la ricezione di un sms di conferma attivazione del Dispositivo;
b) il corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, attraverso cui avviene la localizzazione del Veicolo sul territorio. Per una accurata localizzazione del Veicolo è necessaria la "visibilità" di un numero sufficiente di satelliti; in alcune circostanze (schermatura da parte di edifici, costruzioni o altri ostacoli, veicolo in luoghi chiusi quali garage, autosilo etc.) tale "visibilità" potrebbe non essere continuativamente in atto e pertanto la localizzazione potrebbe essere compromessa durante tali interruzioni. La Società precisa che detti satelliti potrebbero emettere giornalmente, in un limitato numero di volte, un segnale inesatto che può comportare, momentaneamente, una rilevazione erronea del punto in cui si trova il Dispositivo;
c) la corretta operatività e funzionamento della rete telefonica GSM e GSMGPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa utilizzate dalla Piattaforma Telematica o dagli altri enti incaricati dalla Società per l'erogazione del Servizio;
d) l'aggiornamento del database cartografico dell'intero territorio nazionale ed europeo. Le Centrali operano con la cartografia disponibile sul mercato; è possibile, tuttavia che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un preciso posizionamento del veicolo il corretto accertamento della posizione del Veicolo per cause non dipendenti dalla stessa Società;
e) la corretta effettuazione, da parte del Cliente, degli eventuali controlli e/o verifiche richiesti dalla Società sul Dispositivo;
f) la capacità del dispositivo satellitare di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora il Dispositivo si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM- GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del Veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati.

Il Cliente è, inoltre, consapevole che:

a) la messa in manutenzione del Dispositivo impedisce l'invio alle Centrali di qualsiasi segnalazione di allarme come indicato nel manuale d'uso;
b) la falsa segnalazione di furto potrà comportare conseguenze di carattere penale nei suoi confronti e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in merito.

Al fine di agevolare il Cliente nello svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'attivazione dei servizi, la Società potrà fornire, quale prestazione accessoria ai Servizi, un'attività di supporto operativo ai sensi della quale la Società, su esplicita richiesta del Cliente, potrà svolgere, in nome e per conto dello stesso, formalità tecniche e amministrative che si rendessero ivi necessarie per la sostituzione dell'eventuale Dispositivo precedentemente installato sul Veicolo con il Dispositivo di cui al presente Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contatto con il Contact Center/Centro assistenza del precedente operatore ai fini della prenotazione appuntamento per la disinstallazione del vecchio dispositivo, etc.).

Art. 5 – PRESTAZIONI E SERVIZI COMPRESI NELL'ABBONAMENTO

Il Servizio erogato dalla Società include e dà diritto alla fruizione delle seguenti prestazioni:

CANONE TRASFERIMENTO DATI
Il costo del traffico telefonico tecnico tra il Dispositivo e la Piattaforma Telematica che dà diritto alla fruizione delle prestazioni di cui al presente articolo.

ATTIVAZIONE
L'attivazione comprende:

a) ricezione informazione di avvenuta sottoscrizione contratto dalla Compagnia Assicurativa e relativa risposta;
b) registrazione nuovo Cliente;
c) completamento dati anagrafici del Cliente;

d) invio SMS al Cliente di conferma attivazione;

e) supporto Cliente per scelta installatore tramite applicazione web Servizio Clienti, prima installazione ed eventuale portabilità su un altro Veicolo.

ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

L'attività della Piattaforma Telematica comprende:

a) verifica e gestione dell'allarme Crash automatico;
b) tracking del Veicolo ed eventuale attivazione delle Forze dell'Ordine a seguito di Furto del Veicolo;
c) inoltro delle richieste di soccorso stradale, complete di posizione del Veicolo, per l'erogazione dell'assistenza secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa, collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia Assicurativa;
d) raccolta e messa a disposizione dei dati raccolti dal Dispositivo per eventuali altri servizi collegati al contratto;
e) gestione e assistenza per eventuali problematiche relative alla Piattaforma Telematica.

GESTIONE DATI UTILIZZO

Rilevazione, elaborazione, raccolta dei dati di utilizzo del Veicolo (ad esempio il numero di viaggi, i tempi di viaggio complessivi del periodo, tipologie di strade percorse) e trasmissione dei predetti dati alla Compagnia Assicurativa in formato aggregato.

GESTIONE DATI CRASH

Rilevazione, elaborazione, raccolta dei dati dei crash avvenuti durante la circolazione stradale e dei chilometri percorsi e trasmissione dei predetti dati alla Compagnia Assicurativa.

ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA

Assistenza informativa e tecnica per la gestione del Servizio e/o del Dispositivo tramite il Servizio Clienti della Società secondo i giorni e gli orari indicati in testa al presente Contratto di Servizio.

SERVIZIO FURTO

Gestione della notifica dell'avvenuto Furto pervenuta telefonicamente dal Cliente.

SMONTAGGIO DEFINITIVO DEL DISPOSITIVO E CONSEGNA ALLA SOCIETÀ

Smontaggio definitivo del Dispositivo presso l'Installatore.

Art. 6 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Le prestazioni del Servizio potranno essere richieste alla Piattaforma Telematica esclusivamente per il Veicolo sul quale risulta installato il Dispositivo con le seguenti modalità:

a) a seguito di segnale di allarme crash generato automaticamente dal Dispositivo e pervenuto in Piattaforma Telematica;
b) a seguito di segnalazione di furto del Veicolo pervenuta telefonicamente dal Cliente.

Art. 7 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le prestazioni del Servizio potranno essere rese dalla Società, compatibilmente con le norme giuridiche del luogo in cui avviene l'intervento, solo ed esclusivamente se la Piattaforma Telematica ha ricevuto la localizzazione del Veicolo al momento dell'evento e sono state attivate secondo le modalità previste al precedente Art. 6 - "Modalità di richiesta del Servizio".

Qualora il Cliente non usufruisca o, per sua scelta o negligenza, usufruisca parzialmente di una o più prestazioni previste dal Contratto di Servizio nell'anno di competenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Piattaforma Telematica, nei casi di allarme e/o soccorso, verifica la richiesta chiedendo conferma al Cliente e identificando quest'ultimo. Qualora il Cliente annulli la richiesta di soccorso ovvero non venga effettuata una corretta identificazione, la Piattaforma Telematica riterrà risolta la problematica per cui si è richiesto soccorso, non intraprendendo nessuna azione.

SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI

Il servizio consiste nella raccolta, elaborazione automatica dei dati di percorrenza (tariffazione) e di eventuali sinistri (crash report) relativi al Veicolo. Consiste, inoltre, nella trasmissione dei dati alla Compagnia Assicurativa in formato elettronico secondo il consenso espresso dal Cliente come specificato Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Il Dispositivo installato sul Veicolo è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati, in base ai seguenti dati: tempo di accensione (quadro in posizione ON), chilometri percorsi, accadimento di eventuali crash. Il servizio decorre a partire dall'attivazione del Dispositivo. I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise secondo le seguenti modalità: giorno della settimana, fascia oraria, tipo di strada.

La trasmissione dei dati alla Piattaforma Telematica avviene ad intervalli predefiniti di percorrenza. Salvo in caso di crash rilevato dal Dispositivo, la Compagnia Assicurativa (titolare del trattamento dei dati assicurativi) non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal Veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o la singola accelerazione rilevata. I dati sono visualizzati solamente in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, sia dal Contraente sia dalla Compagnia Assicurativa.

Si fa presente che, come previsto dall'Informativa Privacy, la Società potrà comunicare alla Compagnia Assicurativa i dati rilevati dal Dispositivo, in misura limitata, per finalità tariffarie e/o di valutazione, gestione e liquidazione dei sinistri (attività di attribuzione delle responsabilità e di prevenzione ed accertamento di eventuali frodi assicurative).

GESTIONE ALLARME FURTO

Il servizio decorre dall'ora del collaudo del Dispositivo ed è operativo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

In caso di ricezione di un allarme Furto attivato a seguito di segnalazione diretta del Cliente, la Piattaforma Telematica provvede ad attivare il tracking (tracciamento del percorso a distanza) del Veicolo e a richiedere l'eventuale intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto.

GESTIONE ALLARME CRASH

In caso di ricezione di un allarme automatico crash, la Piattaforma Telematica provvede a verificare lo stato del Veicolo, tramite una comunicazione tra Dispositivo e Piattaforma Telematica, la quale a propria volta invia tempestivamente una segnalazione alla Centrale di Assistenza. In tali casi, il Cliente sarà contattato tramite ili numero fornito dallo stesso in fase di stipula della Polizza Assicurativa.

Nel caso in cui l'operatore della Centrale di Assistenza riceva conferma del sinistro e di una situazione di necessità da parte del Cliente, si avviano le seguenti attività:

a) fornitura di assistenza tecnica e informativa relativa alle procedure da adottare in caso di incidente;
b) richiesta di intervento dei soccorsi inoltrando la segnalazione completa di posizione del Veicolo secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa.

In mancanza di contatto con il Cliente, la Centrale di Assistenza procederà nell'intervento, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili nonché sulla sussistenza di una effettiva situazione di necessità, avviando le procedure di invio dei soccorsi come descritto nella casistica sopra riportata. Nel caso in cui l'operatore della Centrale di Assistenza riceva risposta negativa dal Cliente, si procede alla chiusura diretta dell'intervento.

MONITORAGGIO DELLO STILE DI GUIDA

Il servizio consiste nella raccolta continuativa di dati dal Dispositivo, nell'elaborazione degli stessi e nell'esposizione dello stile di guida del Cliente.

TROVA VEICOLO

Il servizio consiste nella messa a disposizione, nell'APP della Compagnia Assicurativa, dell'ultima posizione disponibile del Veicolo. Tale servizio permette la localizzazione del Veicolo su mappa e del percorso per raggiungerlo.

ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

In aggiunta ai servizi sopra elencati, potranno essere messi a disposizione nuovi servizi a valore aggiunto. Questi saranno comunicati di volta in volta.

Art. 8 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE

Per il contenuto e le limitazioni delle prestazioni del servizio di Soccorso Stradale si rimanda alle condizioni previste dalla Polizza Assicurativa RCA, sottoscritta dal Contraente.

Art. 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'erogazione dei servizi relativi alla Gestione Allarme Furto, Gestione Allarme Crash e servizio di raccolta dati opera nei seguenti paesi: Italia e Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Turchia.
Il Cliente prende atto ed accetta che l'erogazione del Servizio è commisurata all'avanzamento e alla disponibilità sul territorio nazionale della copertura della rete di telefonia mobile utilizzata per le comunicazioni tra Dispositivo e Piattaforma Telematica, e che la localizzazione è disponibile nei limiti della cartografia presente in Piattaforma Telematica.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a custodire e conservare il Dispositivo e la SIM CARD alloggiata al suo interno, concessi in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente e/o indirettamente sul Dispositivo e sulle sue componenti. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di quanto qui precisato e si riserva, in caso di violazioni, il diritto di risoluzione immediata del Contratto di Servizio, per fatto e colpa del Contraente, tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Compagnia Assicurativa. Il Contraente ha l'obbligo di utilizzare il Dispositivo unicamente per le finalità di cui al presente Contratto e s'impegna altresì a non intervenire, modificare e/o alterare, direttamente e/o indirettamente, la funzionalità del Dispositivo e delle sue componenti.

Il Cliente si impegna a far installare il Dispositivo satellitare presso l'Installatore selezionato entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza della Polizza Assicurativa
Il Cliente si impegna, in caso di cambio Veicolo, a far trasferire il Dispositivo da un veicolo all'altro presso un installatore convenzionato, entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza della variazione della Polizza Assicurativa. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione impropria del Dispositivo e della SIM Card; da manomissioni o interventi sullo stesso, effettuati anche per il tramite di soggetti terzi non autorizzati dalla Società.
Il Contraente si obbliga a rispettare quanto indicato nel manuale d'uso consegnato al momento dell'installazione e ad osservare le indicazioni fornite dalla Società e, se del caso, a mettere il Dispositivo in manutenzione e/o a dare la propria disponibilità - entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione - ad ogni eventuale opportuna verifica del Dispositivo.
Nel caso in cui, a seguito dell'installazione professionale il cliente dovesse riscontrare un malfunzionamento dell'autoveicolo, lo stesso si impegna in via preferenziale a consentire una diagnosi recandosi presso l'installatore convenzionato che ha provveduto all'installazione. In caso ciò non fosse possibile, il cliente potrà rivolgersi a un centro non convenzionato qualificato, ma dovrà farsi rilasciare una dichiarazione scritta, corredata dalla documentazione necessaria, che provi il nesso causale tra il malfunzionamento riscontrato e l'installazione. In assenza di tale documentazione, come nel caso di danni causati da uso improprio/manipolazione non autorizzate, non sarà possibile considerare alcun rimborso e/o intervento di ripristino.
Nel caso di cessazione del Contratto Assicurativo per qualsiasi causa intervenuta o nel caso di sospensione dello stesso a seguito della vendita, demolizione, distruzione, esportazione all'estero del Veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del Contratto Assicurativo alle scadenze convenute, il Cliente si obbliga, senza alcun costo a suo carico, a restituire il Dispositivo alla Società, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenimento che ha causato la cessazione del Contratto Assicurativo mediante disinstallazione dal Veicolo sul quale è installato. Il Dispositivo dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante, salvo il normale deterioramento d'uso.
Per la disinstallazione il Cliente dovrà necessariamente e preliminarmente contattare telefonicamente il Servizio Clienti secondo le modalità definite nei precedenti articoli per l'organizzazione dell'intervento.
Salvo il caso di perdita e/o perimento del Veicolo senza colpa del Cliente, in caso di mancata restituzione del Dispositivo, entro i termini e con le modalità sopra previste, o di restituzione del Dispositivo in cattivo stato di conservazione, danneggiato e/o non perfettamente funzionante, la Società potrà addebitare al Contraente, a titolo di penale, un importo di Euro 150,00, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dalla Società. Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del Dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 c.p.

Art. 11 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il Cliente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all'atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Dispositivo per qualsiasi causa con comunicazione mail all'indirizzo assistenza.genertel@jeniot.com.
Qualora il Cliente non coincida con il Contraente, quest'ultimo si impegna, assumendo la corrispondente responsabilità in proprio e manlevando e tenendo indenne la Società da ogni danno occorsole in conseguenza del comportamento del Cliente in difformità alle

disposizioni del presente Contratto di Servizio, a che il Cliente ponga in essere quanto indicato e necessario per beneficiare del Servizio, fornendogli anche idonea informativa.

Art. 12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIPETIZIONE SOMME

In caso di utilizzazione impropria e/o manomissioni o interventi sul Dispositivo e/o sulla SIM Card alloggiata al suo interno effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati dalla Società, quest'ultima potrà sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'erogazione del Servizio.
Fermo restando quanto sopra, la Società si riserva altresì la facoltà di sospendere il Servizio dandone comunicazione al Cliente all'indirizzo mail indicato in fase di stipula del contratto, qualora il cliente non rispetti quanto previsto dall'articolo 10 "Obblighi del Cliente".
Salvo i casi espressamente indicati in Polizza Assicurativa, il Servizio sarà inoltre sospeso automaticamente, nella sua interezza (compresa la prestazione GESTIONE DATI UTILIZZO dell'Articolo 5 "Prestazioni e servizi compresi nell'abbonamento") e senza alcun obbligo di comunicazione, nel caso previsto e disciplinato all'Articolo
2 "Durata e Natura del contratto" di sospensione del presente contratto per sospensione del relativo contratto assicurativo.
Per ogni falso allarme imputabile al Cliente e da quest'ultimo colpevolmente non annullato con tempestività, la Società si riserva la facoltà di richiedere al Cliente stesso, a titolo di penale, 10 (dieci) Euro ad evento.

Art. 13 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La Società non è responsabile per ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione del Servizio, dovuti:

a) al mancato e/o limitato funzionamento dei satelliti GPS o della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS ecc.), o della rete fissa;
b) a cause accidentali o disposizioni legislative o amministrative sopravvenute o provvedimenti assunti dalle competenti autorità;
c) al verificarsi di cause di forza maggiore nella funzionalità delle proprie Centrali;
d) interruzioni, sospensioni o limitazioni del Servizio al di fuori della zona di estensione come identificata nell'articolo 9 "Estensione territoriale del Servizio";
e) ad installazione non a regola d'arte;
f) a malfunzionamento del Dispositivo non addebitabile alla Società;
g) alla mancata effettuazione dei controlli periodici o dei test di verifica quando richiesto.

Inoltre, la Società non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione del Servizio, né dei danni conseguenti:

a) al verificarsi di cause di forza maggiore e/o di caso fortuito;
b) all'errata e/o impropria utilizzazione del Servizio da parte del Cliente;
c) all'interruzione totale o parziale del Servizio dovuta al verificarsi anche solo di una delle condizioni di operatività descritte dall'articolo 6 "Modalità di richiesta del servizio";
d) al mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 10 "Obblighi del Cliente";
e) al verificarsi delle ipotesi previste nel primo comma dell'Articolo 2 "Durata e Natura del contratto";
f) all'utilizzo del Servizio non conforme e/o in contrasto con le indicazioni di cui al Manuale d'Uso.

La Società non assume responsabilità per ritardi e/o danni causati dalle persone (fisiche o giuridiche) che prestano l'assistenza e/o dalle Forze dell'Ordine e/o conseguenti (a mero titolo di esempio traino e recupero del Veicolo), né per la qualità delle prestazioni sanitarie rese.
Il Furto, la perdita di possesso o il danneggiamento del Veicolo non potranno costituire motivo di risoluzione del contratto a favore del Cliente e/o di terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 2 "Durata e Natura del Servizio".

Art. 14 – COSTI DEL SERVIZIO (CANONE TELEMATICO)

Il canone telematico rappresenta il corrispettivo per i Servizi pattuiti e deve essere pagato contestualmente al premio assicurativo ed alle stesse scadenze.
La Compagnia Assicurativa assume a proprio carico i costi relativi alle seguenti prestazioni:

a) il costo dei servizi relativi alla raccolta ed elaborazione dati relativi ad eventuali crash;
b) il costo dei servizi relativi alla raccolta ed elaborazione dati di percorrenza;
c) i costi di installazione/disinstallazione del Dispositivo sul Veicolo, ovvero i costi di trasferimento del Dispositivo su un altro Veicolo.

Il canone annuale dovuto dal Cliente – quale corrispettivo per i servizi resi – è comprensivo di IVA ed in caso di rateazione, modificato per la quota afferente agli interessi di frazionamento.
Il canone è pagato dal Contraente congiuntamente al premio della Polizza Assicurativa e segue, lungo tutto il ciclo di vita del contratto, le stesse scadenze di pagamento. Il canone viene incassato tramite la Compagnia Assicurativa in nome e per conto di Generali Jeniot S.p.A., grazie ad accordi intercorsi tra le stesse.
In seguito alla stipula della Polizza Assicurativa e relativo pagamento del canone, la Società si impegna ad inviare la fattura al Cliente in formato elettronico all'indirizzo mail comunicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa;
La fattura verrà, inoltre, messa a disposizione del Cliente sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757/2018 e dal decreto legislativo n. 127 del 05/08/2015.
Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo in caso di guasto rilevato dalla Piattaforma Telematica sono a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente (in tal caso i costi restano a carico del Cliente e la Società provvederà a recuperarli, riservandosi fin da ora la possibilità di rilasciare apposito mandato all'incasso agli installatori convenzionati o a soggetti terzi).
Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell'installatore; nel caso in cui il Cliente chieda all'installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordare di volta in volta con quest'ultimo e rimarranno a carico del Cliente.
In tutti i casi di cessazione della Polizza Assicurativa, cesserà anche il presente Contratto di Servizio. La restituzione della quota parte del canone pagato e non goduto è prevista esclusivamente nei casi di ripensamento della Polizza Assicurativa e di storno senza riemissione della stessa.

Art. 15. – TRASFERIMENTO DEL DISPOSITIVO

Il Cliente potrà trasferire il Dispositivo dal Veicolo originario ad altro Veicolo. In tal caso **il Cliente deve necessariamente e obbligatoriamente contattare telefonicamente il Servizio Clienti per ottenere la prestazione (disinstallazione e la successiva installazione del Dispositivo) con costi integralmente a carico della Compagnia Assicurativa**.
Generali Jeniot S.p.A. si riserva il diritto di sostituire eventualmente il Dispositivo con una versione aggiornata dello stesso.
L'operazione deve essere svolta obbligatoriamente presso un Installatore.

Il trasferimento del Dispositivo non comporta alcuna interruzione o sospensione del Contratto, né dei reciproci diritti ed obblighi, fatto salvo il tempo tecnico di trasferimento del Dispositivo dal Veicolo originario ad altro Veicolo. Il Cliente dovrà richiedere all'Installatore l'emissione di un nuovo Certificato di Installazione e Collaudo, certificato che il Cliente si obbliga a sottoscrivere e conservare scrupolosamente e comunicare alla Società i dati relativi al nuovo Veicolo su cui è installato il Dispositivo. In caso contrario, la Società sottoscrivere e conservare scrupolosamente e comunicare alla Società i dati relativi al nuovo Veicolo su cui è installato il Dispositivo. In caso contrario, la Società non si assumerà alcuna responsabilità per la mancata, incompleta o tardiva erogazione del Servizio né per i danni conseguenti.

Art. 16 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO

In caso di alienazione a terzi del Veicolo dotato di Dispositivo, il Cliente si impegna a informare della sua presenza il nuovo possessore. Qualora l'acquirente voglia mantenere il Dispositivo e stipuli una polizza con la Compagnia Assicurativa, l'acquirente dovrà tempestivamente informare il Servizio Clienti, secondo le modalità previste nel presente Contratto di Servizio, e la Compagnia Assicurativa, al fine di concordare la modalità di gestione del Dispositivo.

Art. 17 – PERDITA E/O PERIMENTO DEL VEICOLO

In caso di perdita senza ritrovamento del Veicolo - ossia qualsiasi furto, perdita di possesso totale o parziale, ovvero ulteriore caso di perdita del Veicolo che si protragga per più di 90 giorni – e/o perimento del Veicolo su cui è installato il Dispositivo, il Cliente si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Società e a produrre idonea documentazione probatoria dell'accaduto (ad esempio Denuncia di Furto alle Autorità).

Art. 18 – SUBAPPALTO

Il Cliente autorizza espressamente Generali Jeniot S.p.A. ad affidare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi e delle attività previsti dal presente Contratto a società terze. In tali casi, Generali Jeniot S.p.A. sarà in ogni caso ritenuto responsabile per le prestazioni erogate da terzi.

Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E/O DEI CREDITI

Nel caso di vendita del Veicolo a terzi che comporti anche la cessione della Polizza Assicurativa e del presente Contratto di Servizio, il Contraente dovrà informare l'acquirente della presenza del Dispositivo sul Veicolo. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente decida di mantenere il Dispositivo, la Polizza Assicurativa e il presente Contratto verranno ceduti al medesimo acquirente e la Compagnia Assicurativa procederà alle necessarie modifiche contrattuali. Resta inteso che la cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui ne viene data comunicazione alla Compagnia Assicurativa ovvero nel momento in cui la Compagnia Assicurativa medesima la accetti espressamente.

Qualora l'acquirente non intenda mantenere il Dispositivo, il Contraente dovrà provvedere alla sua disinstallazione, secondo quanto disciplinato ai sensi del presente Contratto di Servizio. In difetto dovrà corrispondere la penale per mancata restituzione prevista dall'Art. 10 del presente Contratto di Servizio.
La Società è autorizzata in via preventiva dal Cliente a cedere a terzi il contratto e/o i crediti dallo stesso derivanti senza necessità di ulteriori formalità, fatto il solo obbligo di comunicazione al Cliente a titolo informativo. Il consenso del Contraente rispetto alla previsione di cui al presente articolo si intende già irrevocabilmente espresso con l'accettazione del presente Contratto di Servizio. Nel caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi del D. lgs 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere, preventivamente alla cessione, accertata la non diminuzione della tutela dei diritti di quest'ultimo da parte della Società.

Art. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto di Servizio è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

UTILIZZO DEI DATI A FINI CONTRATTUALI

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti, acquisiti da Genertel S.p.A. o da terzi [1] ovvero rilevati e registrati per il tramite del dispositivo installato sul Suo veicolo ("Dispositivo") sono trattati da Generali Jeniot S.p.A. ("Società") quale Titolare. Nello specifico il ruolo di Titolare viene ricoperto con riferimento all'erogazione dei servizi della Società da Lei richiesti o in Suo favore previsti [1]

(i) per la conclusione del contratto di abbonamento e l'esecuzione dello stesso.

Per l'erogazione dei servizi nell'ambito del contratto di abbonamento è necessaria l'analisi e la previsione di aspetti riguardanti il Suo comportamento, la Sua ubicazione o i Suoi spostamenti, con modalità automatizzate, in modo aggregato od analitico ed anche in tempo reale. A tale lo scopo la Società tratta i Suoi dati personali strettamente necessari, anche combinati in considerazione delle preferenze espresse nel corso della Sua navigazione nel sito web della Società o attraverso l'utilizzo dell'app della Società o dei diversi dispositivi in Suo possesso;

(ii) per l'esecuzione dei correlati adempimenti normativi;
(iii) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi;
(iv) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Società o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Società, alla esecuzione dei contratti in essere ed alla erogazione dei servizi connessi con la mobilità del veicolo ulteriori rispetto ai trattamenti per fini assicurativi, ove richiesti; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii), il trattamento dei Suoi dati personali si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi ed a porne in essere una corretta gestione. La informiamo, quindi, che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv), il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Società di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati personali trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati personali laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati personali vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a Generali Jeniot S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano (MI), assistenza.genertel@jeniot.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati personali non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE[2]. I Suoi dati personali registrati dal Dispositivo e relativi al monitoraggio del veicolo potranno essere comunicati a Genertel S.p.A., ovvero a soggetti terzi da quest'ultima incaricati, la quale opererà come titolare del trattamento dei dati personali di propria pertinenza ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per (i) fini tariffari, comprese la valutazione e la determinazione di tariffe specifiche ovvero riduzioni di premi collegate all'istallazione del Dispositivo o alle percorrenze ed allo stile di guida del conducente del veicolo e per (ii) fini di valutazione e liquidazione dei sinistri [3].

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa [3] alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati personali (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati personali verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Società.

NOTE:

1. La Società tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati del veicolo, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati rilevati dai Dispositivi (es. dati relativi ai movimenti e localizzazione del Veicolo), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, società di informazione commerciale, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Società potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. Trattasi di soggetti, quali agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. Organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
3. Genertel S.p.A. avrà accesso alle seguenti tipologie di dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: (i) dati di percorrenza avvenuti su strade urbane, extraurbane ed autostrade e indicazione del territorio, (ii) parametri di uso del veicolo (es. decelerazioni/accelerazioni rilevanti qualora permangano per un sufficiente intervallo), (iii) indicatori utili per rilevare il rischio assicurativo, (iv) ubicazione del punto d'urto e (v) localizzazione totale in caso di furto o rapina. In caso di sinistri rilevati dal Dispositivo, Genertel S.p.A. avrà diritto di conoscere tutti i dati registrati dal Dispositivo al momento dell'evento con estensione teorica massima fino alle 24 ore precedenti e fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta di risarcimento danni. Limitatamente al caso di furto o rapina, qualora nella Polizza Assicurativa sia presente la copertura incendio e furto, Genertel S.p.A. avrà diritto di conoscere la localizzazione del Veicolo fino ad un massimo di 24 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relative alle percorrenze antecedenti all'evento.

I MIEI CONSENSI PRIVACY

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali,

- con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali prendo atto che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati personali è obbligatorio e che Generali Jeniot S.p.A. tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Prendo altresì atto che quanto sopra vale anche con riferimento ai dati personali conferiti per l'erogazione di servizi connessi con la mobilità del veicolo, ulteriori rispetto a quelli aventi finalità assicurative, ove richiesti e relativi al mio comportamento, ubicazione o spostamenti, per le finalità contrattuali sopra indicate.